



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
"RIQUALIFICAZIONE URBANA. LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



TAV. 01

RELAZIONE TECNICA

Il Progettista
ing. Salvatore Bernucci

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L'Ufficio Tecnico del Comune di CICCIANO a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2021-2027 di cui alla delibera CIPE 79-2021, ha redatto il Progetto Esecutivo e successivamente la Variante in corso d'opera per i *"Lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e completamento della viabilità interna – I Lotto"* ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, con CUP D25F21000520002 e CIG 97783169A0.

In data 21/06/2022 si trasmetteva alla Direzione Generale per la Mobilità della Giunta Regionale della Campania la convenzione relativa all'intervento di "Riqualificazione urbana: lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e completamento della viabilità interna– I Lotto", recante le misure organizzative, le direttive e i principi cui attenersi per l'attuazione dell'intervento, nonché la regolamentazione dei flussi finanziari.

Con determina settoriale n. 122 del 20/07/2023 si determinava di aggiudicare in via definitiva ai sensi del D. Lgs 50/2016 i lavori di cui sopra alla società Azzurra srl con P.IVA 03564430613, avente sede legale in Caserta alla Via Paul Harris n. 63.

Durante l'esecuzione dei lavori si è resa indispensabile la predisposizione di una Perizia di Variante, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 26/04/2024, per stralciare alcune strade dal progetto iniziale e considerare, invece, le nuove priorità d'intervento su strade che presentavano maggiori criticità.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta 20/04/2026 e il certificato di regolare esecuzione è stato emesso dal direttore dei lavori in data 28/04/2026.

Nel Quadro Economico post gara sono riportati gli accantonamenti derivanti dal ribasso di gara e dalla differenza dell'IVA sull'importo dei lavori per un totale di € 23.281,24.

SCOPO DEL NUOVO PROGETTO

Siccome l'articolo 9 della Convenzione, che è stata sottoscritta tra la Regione Campania e il Comune di Cicciano e regola i rapporti tra i due Enti per l'attuazione dell'intervento, stabilisce che: *".... le economie realizzate in sede di gara possono essere accantonate non eccedente il 10% dell'importo di aggiudicazione La posta per l'accantonamento non può essere utilizzata per modifiche contrattuali..... La voce di spesa "Accantonamenti" può, invece, essere utilizzata nonché per opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura di gara, previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al Dirigente regionale responsabile dell'attuazione....."*.

Sulla scorta di quanto sopra descritto, il Responsabile del V Settore del Comune di Cicciano ing. Salvatore Bernucci trasmetteva a mezzo pec del 07/05/2026 con prot. 6507, al Dirigente Regionale per l'attuazione del

progetto nota in cui comunicava l'intenzione dell'utilizzo delle somme accantonate per realizzare lavori complementari in modo da rendere più funzionale, fruibile e più sicura l'opera principale di riqualificazione delle strade interessate dal progetto di che trattasi.

Gli interventi complementari di cui sopra possono essere sintetizzabili nel rifacimento del marciapiede di Via Concezione e nella messa a quota dei tombini e delle relative caditoie di alcune strade ricomprese nel progetto esecutivo.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DEI LAVORI IN PROGETTO

La strada di Via Concezione interessata dal rifacimento del manto stradale nel precedente intervento, sul lato destro di percorrenza, presenta dei marciapiedi fatiscenti e degradati, pertanto, come accennato in precedenza, l'intervento complementare capace di rendere la strada di Via Concezione più funzionale e fruibile, consiste nel rifacimento degli stessi preservando i cordoli in Pietrarsa ivi presenti e ripavimentando con blocchetti autobloccanti.

Altra problematica che si riscontra su alcune strade consiste nel rilevare avvallamenti dei tombini della rete fognaria comunale e delle relative caditoie laterali che costituiscono un serio pericolo per il transito veicolare e pedonale, pertanto l'intervento di progetto prevede la loro messa a quota per rendere le strade maggiormente sicure.

DISPONIBILITA' DELLE AREE

Trattandosi di lavori che riguardano aree ricadenti nella sede stradale esistente, non si prevedono espropriazioni di aree private.

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Al presente progetto è allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. La redazione del P.S.C. e l'individuazione del tecnico eventualmente incaricato come coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva conseguono alla previsione, in fase progettuale, della presenza, anche non contemporanea, in cantiere, di più imprese.

L'impresa ha l'obbligo di prendere visione dei luoghi e del progetto e di tutte le prescrizioni in esso contenute a cui dovrà rigorosamente attenersi in fase di esecuzione delle opere, tenendo conto di quanto disposto dalla Direzione dei Lavori anche in materia di normativa di sicurezza per i cantieri mobili.

Alla luce di quanto sopra, l'impresa è tenuta al rispetto delle norme per la sicurezza sul luogo di lavoro in relazione ai rischi connessi con la specifica attività e con le attrezzature utilizzate ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e dovrà consegnare all'Ente appaltante il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs 163/2006 ed in conformità alla L.55/90. Rientra nelle responsabilità del datore di lavoro della ditta appaltatrice provvedere alla informazione e formazione del proprio personale, nonché alla scelta ed all'addestramento

nell'uso di idonei dispositivi di protezione individuali. Gli oneri derivanti dalla determinazione di condizioni di sicurezza per i lavoratori previste dalle norme vigenti in materia D. Lgs 81/2008, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. Per quanto, attiene agli oneri per la messa in sicurezza del cantiere sono previsti e corrisposti all'appaltatore all'interno nell'importo dei lavori non soggetti al ribasso d'asta.

Trattandosi di normali lavori di manutenzione, dove non si prevedono particolari lavorazioni, i cui rischi dovrebbero essere oggetto di apposito studio e valutazione, gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere sono già ricompresi in percentuale nei prezzi unitari applicati. La valutazione di detti oneri e' stata ottenuta estrapolando da ciascun prezzo unitario la percentuale di incidenza per la messa in sicurezza del cantiere.

L'impresa dovrà attenersi, infine, agli obblighi imposti dal Nuovo Codice della Strada in materia di sicurezza dei cantieri, di segnaletica e regolamentazione del traffico.

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Relativamente alle tempistiche di esecuzione dei lavori si fa riferimento all'allegato cronoprogramma dei lavori. Inoltre alla presente relazione è allegato il quadro economico generale.

CONCLUSIONI

La forma dell'appalto prevista è a misura, la categoria dei lavori è OG3. I lavori di manutenzione saranno contabilizzati e remunerati a misura sulla base dell'elenco prezzi previsto nel capitolato speciale d'appalto.

Il progetto è conforme a quanto contenuto nelle previsioni urbanistiche comunali e edilizie e non contrasta con quanto già esistente nel patrimonio naturale circostante. Non risultano necessari nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, ambientali e paesistiche, né pareri di conformità alle norme sanitarie.

Gli elaborati sono:

- TAV.01: RELAZIONE TECNICA
- TAV.02: INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- TAV.03: PLANIMETRIA INTERVENTI
- TAV.04: COMPUTO METRICO - ELENCO PREZZI - STIMA LAVORI
- TAV.05: INCIDENZA MANODOPERA
- TAV.06: INCIDENZA SICUREZZA
- TAV.07: QUADRO ECONOMICO
- TAV.08: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- TAV.09: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- TAV.10: CRONOPROGRAMMA
- TAV.11: SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Il progettista

ing. Salvatore Bernucci



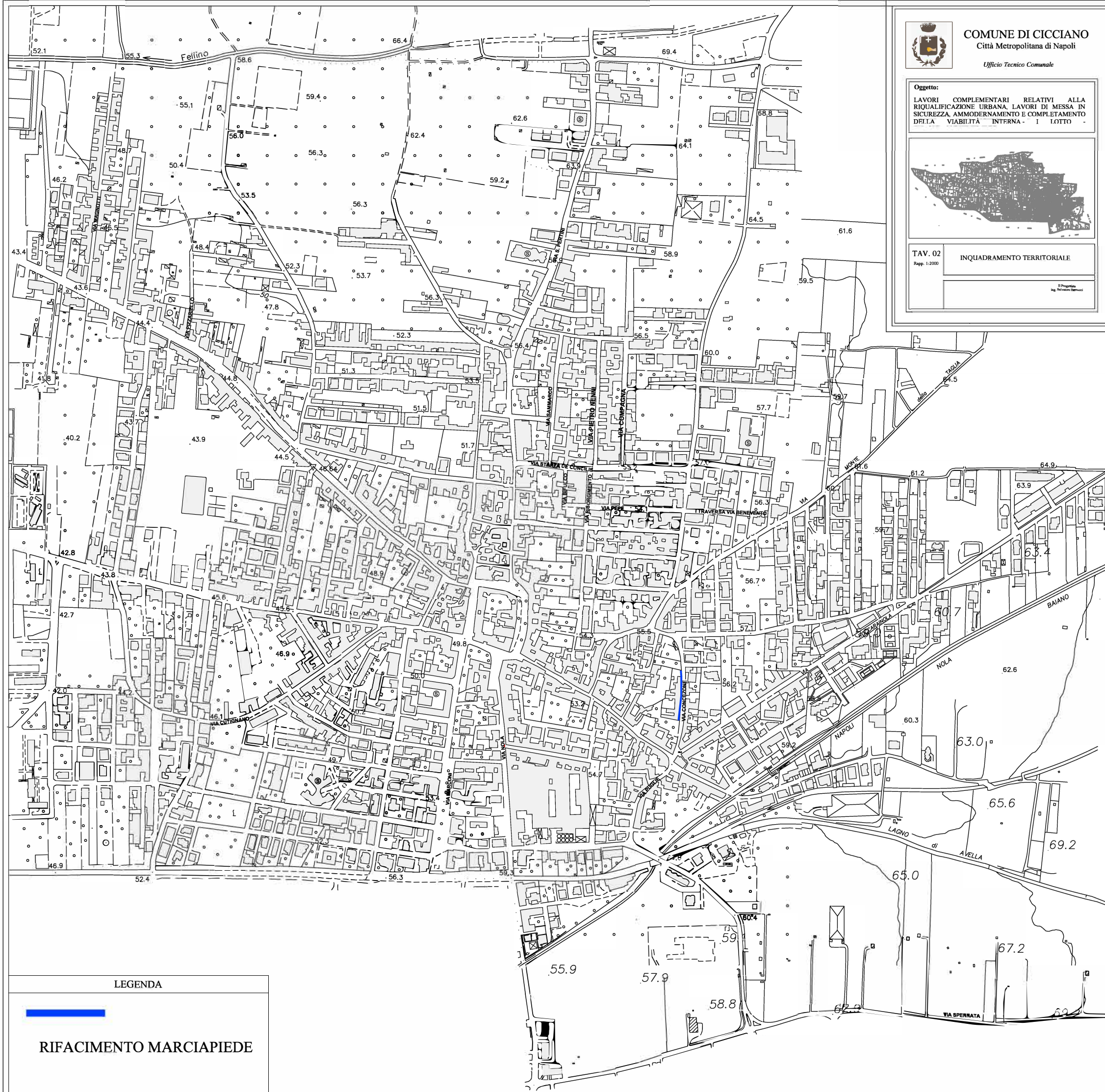
Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



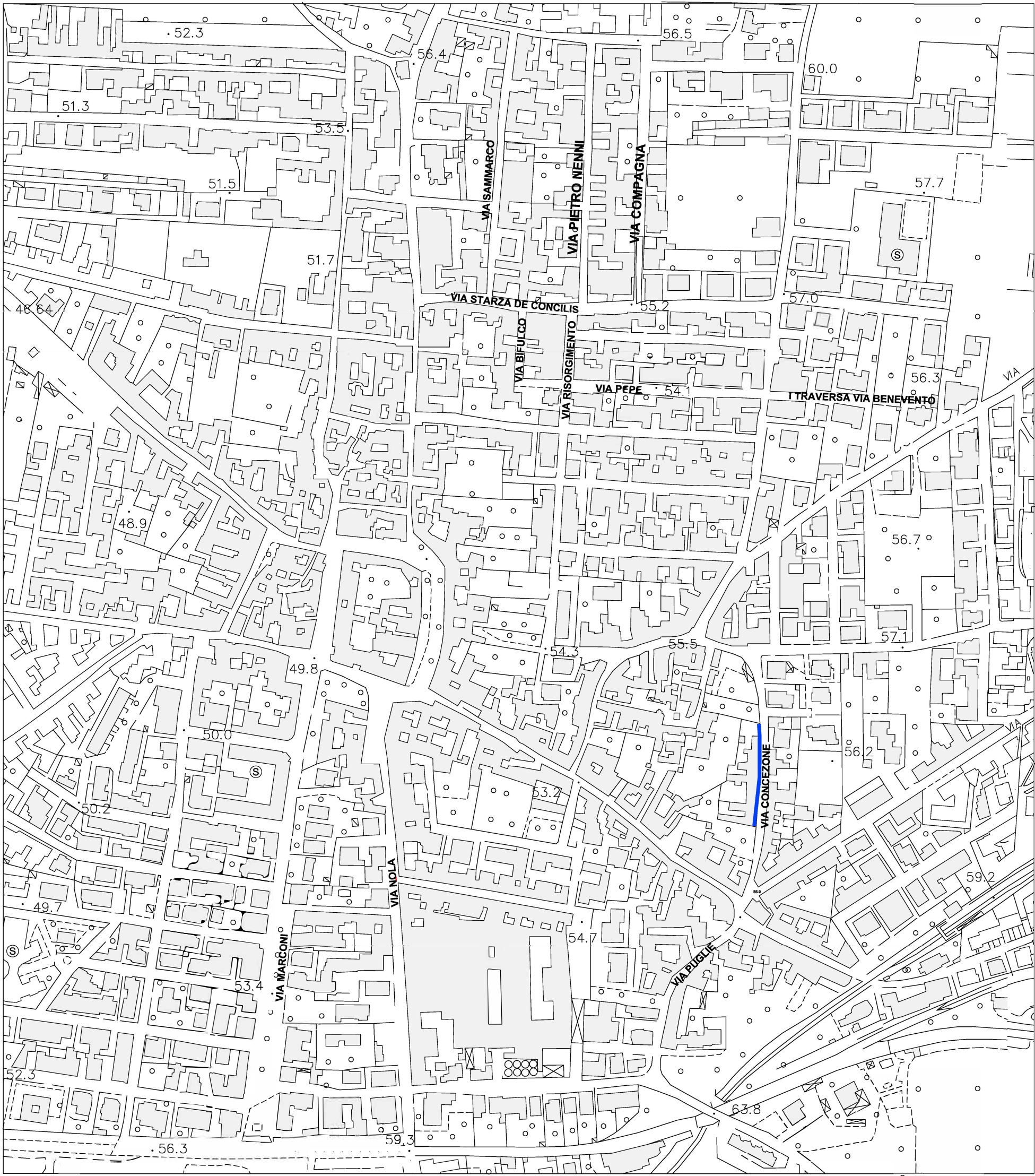
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Progettista
ing. Salvatore Ferraro



LEGENDA

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE



COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA. LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



TAV. 03

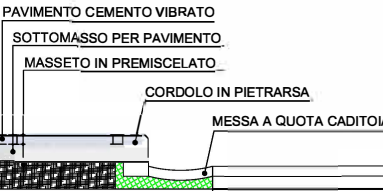
Scala: 1:1000

PLANIMETRIA INTERVENTI

Il Progettista
Ing. Roberto Marconi

LEGENDA

REFACIMENTO MARCIAPIEDE



SEZIONE TIPO



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



TAV. 04

COMPUTO METRICO - ELENCO PREZZI -
STIMA LAVORI

Il Progettista
ing. Salvatore Bernucci

COMUNE DI CICCIANO
CITTA' METROPOLITANO DI NAPOLI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO. I LOTTO

COMMITTENTE: COMUNE DI CICCIANO IL RUP ING. Salvatore BERNUCCI

Data, 08/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 CAM26_P01 .010.010.C	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... rne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su paletti di legno	1,00	70,00		0,800	56,00		
	SOMMANO mq					56,00	22,97	1'286,32
2 N.P. 1	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrastrada Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrastrada, costituenti il bordo del marciapiede, lavorati a scalpello negli assetti , in opera con malta di cemento. Via Concezione: Lato destro " "	2,00 6,00	68,00 2,00 1,00			68,00 4,00 6,00		
	SOMMANO ml					78,00	65,00	5'070,00
3 CAM26_R02 .060.022.B (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Lato destro		68,00	1,100		74,80		
	SOMMANO mq					74,80	22,36	1'672,53
4 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 3 [mq 74.80]				0,100	7,48		
	SOMMANO mc					7,48	13,85	103,60
5 N.P. 3	Oneri di discarica, caratterizzazione etc.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
6 CAM26_E07 .010.050.A (CAM)	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 peditabile dopo 12 ore asciugamento veloce Vedi voce n° 3 [mq 74.80]					74,80		
	SOMMANO mq					74,80	20,89	1'562,57
7 CAM26_U05 .070.010.A	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm Vedi voce n° 3 [mq 74.80]					74,80		
	SOMMANO mq					74,80	39,69	2'968,81
	A R I P O R T A R E							13'663,83

COMUNE DI CICCIANO
CITTA' METROPOLITANO DI NAPOLI

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO. I LOTTO

COMMITTENTE: COMUNE DI CICCIANO - L.RUP ING. Salvatore BERNUCCI

Data, 15/06/2026

IL TECNICO

COMUNE DI CICCIANO
CITTA' METROPOLITANO DI NAPOLI

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO. I LOTTO

COMMITTENTE: COMUNE DI CICCIANO - L.RUP ING. Salvatore BERNUCCI

Data, 15/06/2026

IL TECNICO



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA. LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



TAV. 05

INCIDENZA MANODOPERA

Il Progettista
ing. Salvatore Bernucci

COMUNE DI CICCIANO
CITTA' METROPOLITANO DI NAPOLI

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO. I LOTTO

COMMITTENTE: COMUNE DI CICCIANO - L.RUP ING. Salvatore BERNUCCI

Data, 15/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
M	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
	LAVORI A MISURA euro	17'994,62	8'433,39	46,866
	TOTALE euro	17'994,62	8'433,39	46,866
	Data, 15/06/2026			
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA. LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



TAV. 06

INCIDENZA SICUREZZA

Il Progettista
ing. Salvatore Bernucci

COMUNE DI CICCIANO
CITTA' METROPOLITANO DI NAPOLI

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO. I LOTTO

COMMITTENTE: COMUNEDICICCIANO LRUP ING. Salvatore BERNUCCI

Data, 15/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
M	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
	LAVORI A MISURA euro	17'994,62	113,47	0,631
	TOTALE euro	17'994,62	113,47	0,631
	Data, 15/06/2026			
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



TAV. 07

QUADRO ECONOMICO

Il Progettista
ing. Salvatore Bernucci

COMUNE DI CICCIANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Q.E. Accantonamenti

**LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA "RIQUALIFICAZIONE URBANA LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA'
INTERNA - I Lotto" -**

A) LAVORI		€ 17.994,62
A1) Lavori	€ 17.994,62	
A2) Oneri per la sicurezza intrinsecchi (già compresi nella A1)	€ 113,47	
A3) Lavori a base d'asta (da sottoporre a ribasso) = A1-A2	€ 17.881,15	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1.088,36
B) Oneri di smaltimento (Caratterizzazione, utile impresa ...etc) e imprevisti	€ 1.088,36	
C) IVA		€ 4.198,26
C1) Per IVA su lavori e ONERI (22% su A+B)	€ 4.198,26	
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 23.281,24



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



TAV. 08

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Progettista
ing. Salvatore Bernucci

Comune di Cicciano

Città Metropolitana di Napoli

pag. 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: Lavori complementari relativi ala Riqualificazione urbana, messa in sicurezza, ammodernamento e completamento della viabilità interna.

COMMITTENTE: Comune di Cicciano

Cicciano, 12/06/2026

IL TECNICO
ing. Salvatore Bernucci

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 36/2023 e smi);
- L'impianto normativo non è accompagnato da un unico regolamento attuativo, ma è direttamente auto-applicativo ed è integrato da: 36 Allegati che sostituiscono il vecchio regolamento unico e contengono le discipline di dettaglio; da 12 Delibere ANAC, con i regolamenti su trasparenza, pubblicità legale e funzionamento delle piattaforme digitali; Correttivo Appalti (D.Lgs. 209/2024): Il codice è stato sottoposto a un importante intervento correttivo per ottimizzarne l'applicazione.;
- Capitolato Speciale di Appalto (CSA - art. 87);
- R.U.P. (Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del Codice dei contratti e dall'allegato I.2;
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attesta la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

PARTE A PARTE PRIMA: NORME AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. A.1.1 Oggetto dell'Appalto.

- L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e delle provviste necessarie per la realizzazione dell'intervento di seguito descritto:
LAVORI Complementari relativi alla "Riqualificazione urbana: lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e completamento della viabilità interna"
Descrizione sommaria:
Trattasi di rifacimento di marciapiedi in Via Concezione e di messa a quota di tombini nelle varie strade di progetto.
- Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari agli eventuali particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. A.1.2 Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori a base d'asta, ammonta a **23.281,24** (euro ventitremiladuecentottantuno/24), così suddivisi:

Descrizione				
				SOMMANO
A	IMPORTO LAVORI			€ 17.994,62
A1	Lavori		€ 17.994,62	
A2	Oneri per la sicurezza intrinseci		€ 113,47	
A3	Lavori a base d'asta (da sottoporre a ribasso A1-A2)		€ 17.881,15	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 1.088,36
B1	ONERI DI SMALTIMENTO (CARATTERIZZAZIONE, UTILE IMPRESA ETC)	€ 1.088,36		
C	IVA			€ 4.198,26
C1) Per IVA su lavori e Oneri (22% su A+B)		€ 4.198,26		
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)				€ 23.281,24

Ai sensi, del Codice dei contratti, dell'art. 26, comma 5, D.Lgs. 81 del 2008, i Costi della Sicurezza, quantificati in € 113,47 non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'importo contrattuale sarà quindi determinato sulla base dei prezzi unitari offerti dal concorrente in sede Ddi gara, al quale andranno sommati gli oneri per la sicurezza da interferenze, quantificati dalla Stazione Appaltante ed esplicitati negli elaborati di progetto.

Art. A.1.3 Scelta dell'Appaltatore e Criteri di Aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a e b del D.Lgs 36/2023, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. A.1.4 Modalità di Stipulazione del Contratto

1. Il contratto è stipulato "**a misura**" ai sensi del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Resta convenuto che è implicita nell'accettazione dell'appalto da parte dell'Impresa aggiudicatrice, così da far parte integrante del contratto, la dichiarazione qui appresso descritta: "L'Impresa, avendo preso piena conoscenza della consistenza ed ubicazione del lavoro, della sua natura e delle condizioni geologiche, idrologiche, topografiche, nonché di viabilità per l'accesso al medesimo e per l'installazione del cantiere, delle possibilità di allacciamento alla rete idrica ed elettrica, ed avendo particolarmente esaminato il progetto nei riguardi costruttivi, dichiara che, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto di tutte le condizioni locali".

Art. A.1.5 Categorie dei Lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali **OG3** secondo la ripartizione e gli importi riassunti nella seguente tabella:

TABELLA 2 – PARTE PRIMA			
	Descrizione Categorie Allegato A d.P.R. n. 207/10	IMPORTO	% incidenza sul totale
a)	Categoria Prevalente		
OG3	Costruzione manutenzione o ristrutturazione di strade e relative opere complementari e accessorie (MARCIAPIEDI)	€ 17.994,62	90,0%
	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 17.994,62	90%

2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, ammonta ad euro 17.994,62 con incidenza sul totale del 90,0%. Tale importo ricomprende le lavorazioni indicate nella **tabella 2 alla lettera c)**, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei lavori che inferiore a euro 150.000; tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, **vengono esplicitate ai fini del subappalto e possono essere eseguiti in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta**; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola lavorazione;
3. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nella **tabella 2 alla lettera b)**. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alle categorie specializzate indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000 indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
4. Ai sensi del Codice dei contratti, le lavorazioni , non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, costituiscono strutture, gli impianti e le opere speciali elencate all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 e disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo, dello stesso regolamento e sono di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori in appalto; tali lavorazioni possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a) oppure al punto b):
a) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (si rammenta che la percentuale è ridotta al 20% in caso di procedura negoziata ai sensi del Codice dei Contratti, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 106 del 2011) e il divieto di subappalto della parte rimanente; attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo subappaltabile della categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non possiede la qualificazione, comunque

non superiore ai termini di legge previsti; l'importo per il quale non possiede la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente di cui al comma 1 e, a tale scopo, deve essere sommato all'importo di cui al comma 2;
b) in assenza dei requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), in capo all'operatore economico singolo, devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito a tale scopo.

Art. A.1.6 Categorie di lavorazioni omogenee - categorie contabili e quota di incidenza mano d'opera

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui al Codice dei contratti, agli articoli 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, sono indicati nella seguente tabella:

TABELLA 3 – PARTE PRIMA			
Categ.	Descrizione delle Categorie di lavoro	IMPORTO	% incidenza sul totale
OG3	<i>Pavimentazioni marciapiedi</i>	€ 17.994,62	90,00%
OG3	<i>Oneri di smaltimento</i>	€ 1.088,36	10,00%
	IMPORTO TOTALE	€ 23.281,24	100,00%

Art. A.1.7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. A.1.8 Documenti facenti parte integrante del Contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto, si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previste dagli elaborati facenti parte del progetto esecutivo, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

Ai sensi dell'art 137 del DPR 207/2010 fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del Codice;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.

I Piani di sicurezza previsti dal Codice potranno essere aggiornati di volta in volta e coordinati, a cura dell'Appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e

coerenti con il Piano Generale. Detti aggiornamenti dovranno comunque sempre essere verificati ed approvati dal "Coordinatore per l'esecuzione" in materia di sicurezza. In mancanza di tale "figura" le variazioni saranno approvate dal Direttore dei Lavori. In quest'ultimo caso il Direttore Tecnico di cantiere responsabile del rispetto del Piano di sicurezza di cui al Codice Appalti.

Negli Appalti con la presenza di più Imprese in Associazione temporanea, o con Consorzi, tutti gli obblighi sopra riportati saranno a carico dell'Impresa Mandataria o designata quale capogruppo

I piani sopracitati sono, ai sensi, del Codice Appalti, parte integrante del Contratto. I Contratti, se sprovvisti dei Piani di sicurezza, sono nulli.

Art. A.1.9 Conoscenza delle condizioni di Appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. L'offerta per le opere di cui al presente Capitolato implica, da parte dei partecipanti ed in particolare dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali cavi, condotte ecc. la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa ne debba essere allontanata), l'esistenza di idonei scarichi fognari ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltatore.

Ad attestazione della suddetta conoscenza, l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione, così come previsto dal Bando di Gara.

Art. A.1.10 Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei contratti.

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente dal Codice dei contratti.

Art. A.1.11 Domicilio dell'Appaltatore. Rappresentante dell'Appaltatore sui lavori

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendenti dal Contratto d'Appalto, su istanza del Direttore dei Lavori o del responsabile unico del procedimento, possono essere a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

A nome dell'art. 4 del C.G.d'A., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del Contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'Appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

L'impresa dovrà comunicare il nominativo e recapito telefonico di una persona responsabile da poter contattare in caso di emergenza e/o necessità quando il cantiere non è operativo; in caso di chiusura del cantiere per ferie, dovrà esserne data preliminare comunicazione al RUP.

Per lavori di particolare rilevanza tecnica od economica la Stazione Appaltante potrà richiedere, anche in fase di bando di gara, che la direzione tecnica dei lavori da parte dell'Appaltatore, sia affidata ad un tecnico competente in materia, che assumerà la responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Il predetto tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e, nel caso non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore, dovrà presentare una valida dichiarazione scritta per l'accettazione dell'incarico.

Art. A.1.12 Consegna dei lavori - Consegna parziale - Ragioni d'urgenza.

La consegna dei lavori può essere prevista in via d'urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e, dal Codice dei contratti.

L'avvio dei lavori dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 1.18 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di Progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. La consegna dei lavori deve risultare da Verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art.154 del Regolamento; dalla data del Verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Nei casi in cui:

- a) **l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito:** il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del

completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

- b) **la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante:** si procederà nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 157 del Regolamento.

Qualora vi siano **RAGIONI D'URGENZA**, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori a procedere subito dopo l'aggiudicazione definitiva alla consegna dei lavori ai sensi di quanto all'art. 153 del Regolamento. In tal caso il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del Contratto. Il processo Verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del Contratto il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni.

Art. A.1.13 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del **"VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI"**.

3. Ai sensi dell'art. 199 comma 2 del Regolamento "Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a **15 giorni**, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. A.1.14 Programma dei lavori

L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro **10 (dieci) giorni** dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei Certificati di pagamento, così come previsto dall'art. 43, comma 10 del Regolamento.

E' fatto obbligo all'appaltatore di produrre quindi, con scadenza settimanale un report dettagliato sull'andamento dei lavori sulla scorta del programma lavori di cui al precedente paragrafo.

Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle macchine e degli impianti che in ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma definitivo così sottoposto non riportasse l'approvazione dell'Appaltante, l'Appaltatore avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. L'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire in variante al programma originariamente concordato - l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore deve tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- della eventuale difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto;

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Art. A.1.15 Proroghe

Disciplinate ai sensi di quanto all' articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere fatta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto che la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

Art. A.1.16 Sospensione dei lavori

E' ammessa la Sospensione dei Lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 158, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi così come previsto dall'art. 159 comma 1 del Regolamento.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una Variante in Corso d'Opera nei casi previsti dal Codice Appalti, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del Contratto. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

La Sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'Appalto. Nel caso di Sospensione dovuta alla redazione di Perizia di Variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel Progetto.

E' facoltà della D.L., nei lavori stradali e qualora ne ravveda la necessità, ordinare una Sospensione Lavori prima della realizzazione delle pavimentazioni stradali superficiali, ciò al fine di consentire un opportuno assestamento della fondazione e/o pavimentazione stradale già eseguita. Tale Sospensione Lavori non potrà avere durata superiore a 6 (sei) mesi. Per tale sospensione l'Appaltatore nulla avrà da richiedere e/o da pretendere e dovrà tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione dei Lavori.

Per la sospensione dei lavori, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 157 del Regolamento non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 158 comma 2 del regolamento, per cause di pubblico interesse o particolare necessità nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento stesso; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 159 del Regolamento. sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 160 del Regolamento.

Art. A.1.17 Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario, notturno e festivo

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Ai sensi dell'art. 27 del C.G.d'A., l'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salvo l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, è previsto in progetto o nei documenti forniti dall'appaltatore in sede di offerta nei casi di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori potranno svolgersi ininterrottamente o condizioni eccezionali, lavori in notturna-nei giorni di sabato o di ferragosto, e l'Appaltatore ne dovrà tener conto in sede di offerta.

Qualora il direttore lavori ne ravvisi la necessità per ragioni tecniche particolari o di sicurezza non specificate in progetto o nei documenti allegati all'offerta dell'appaltatore, su autorizzazione del responsabile del procedimento, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo in questo caso il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. A.1.18 Penali in caso di ritardo

1) Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2) Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. A.1.19 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dagli Enti competenti in materia Ambientale per motivi non attribuibili alla Stazione Appaltante o dal personale ispettivo di del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori di cui all'articolo, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo.

Art. A.1.20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **60 (sessanta) giorni** naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. A.1.21 Contabilità dei lavori

Dovrà avvenire nel rispetto di quanto alla PARTE II, Titolo IX del Regolamento. Si precisa quanto segue:

LAVORI A MISURA rif. art. 185 del Regolamento

1 La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2 Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3 Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari al netto del ribasso d'asta desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

5. Il costo del personale e gli oneri per la sicurezza per la parte a misura sono valutati in percentuale sulla scorta dell'avanzamento delle opere eseguite cui si riferiscono.

LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010.

VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA art. 180, commi 4 e 5, del Regolamento

I manufatti relativi alle opere prefabbricate il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, possono essere accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. A.1.22 Anticipazioni e pagamenti degli acconti

E' prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o comunque secondo le disposizioni di legge. Si applicano gli [articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). In particolare:

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile;

All'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, è erogata l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti fatto salvo quanto disposto in termini di polizze all'art. 2.17 punto 5 del presente Capitolato;

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

1 L'Impresa avrà diritto al pagamento in acconto, in corso d'opera, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di **10.000,00 € (euro diecimila/00)**.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

2 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 giorni dalla data di maturazione del SAL, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il.....» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, ENTRO 45 gg dalla data di maturazione di ogni stato d'avanzamento lavori ai sensi dell'art. 143 c. del Regolamento.

3 La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4 Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, è facoltà della Direzione Lavori provvedere alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5 In deroga alla previsione del comma 1 sull'importo minimo delle rate di acconto, è facoltà della Stazione Appaltante procedere all'emissione di uno stato di avanzamento per un importo inferiore, solo in corrispondenza dell'ultima rata di acconto, purchè i lavori si siano svolti regolarmente e senza contestazioni o conteziosi. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

6 Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e, dal Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti con subappaltatori o cottimisti, dovrà trasmettere entro 20 giorni dal pagamento effettuato a suo favore le fatture quietanziate relative ai subappaltatori o cottimisti; tali disposizioni si applicano anche nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, ai sensi dell'art. 15 della Legge 180/2011 ("Statuto delle Imprese");

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) per i pagamenti di un importo superiore a diecimila euro: agli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

7 In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010.

8 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. A.1.23 Pagamento del saldo

1 Il conto finale dei lavori è redatto e sottoscritto dal direttore di lavori entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5 Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7 L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. A.1.24 Ritardi nel pagamento, revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo

1 Ai sensi del Codice Appalti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. In deroga a quanto previsto

2 In deroga a quanto previsto dal comma 1 per i casi previsti da legge si procederà come previsto dal Codice Appalti.

3 I ritardi nel pagamento delle rate di acconto o saldo sono disciplinati dal Codice Appalti

Art. A.1.25 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dal Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Art. A.1.26 Cauzioni e coperture assicurative

Valgono le norme prescritte dal Codice Appalti, dal Titolo VII - "Garanzie", del Regolamento e successive modifiche ed aggiornamenti. Le polizze devono essere conformi agli schemi tipo allegati al D.M. Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

- 1) **Cauzione provvisoria.** L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una garanzia il cui importo è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare sotto forma di cauzione o di fidejussione come previste dall'art. 75 del codice Appalti e dall'impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno **180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta ai sensi del codice Appalti.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- 2) **Cauzione definitiva.** L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). Lo svincolo della garanzia avverrà secondo la disciplina di cui all'art. 113 del Codice. La mancata presentazione delle garanzie determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto dal Codice Appalti.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, (ai sensi del Codice Appalti), di cui ai punti 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

- 3) *Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Ai sensi, del Codice Appalti l'esecutore dei Lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri Enti aggiudicatari o realizzatori, da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinante, salvo quelli derivanti da errori di Progettazione, insufficiente Progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. Le somme assicurate sono previste come segue:*

Partita 1 Opere: corrispondente all'importo di contratto al lordo dell'IVA

Partita 2 Opere preesistenti: 30% dell'importo di partita 1

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il massimale relativo alla Responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari almeno a Euro 500.000,00 per ogni sinistro (5% del costo assicurato per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro).

- 4) **Polizza di assicurazione indennitaria decennale.** Ai sensi, del Codice Appalti per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con Decreto del Ministero LL. PP. 01 dicembre 2000, l'esecutore dei Lavori è inoltre obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza di responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

I massimali per le assicurazioni di cui sopra sono stabiliti dagli artt. 125 e 126 del Regolamento.

- 5) **Fidejussione a garanzia dell'anticipazione e fidejussione a garanzia dei saldi.** Ai sensi dell'art. 235 del Regolamento

l'esecutore dei lavori dovrà costituire garanzia fidejussoria al fine del pagamento della rata di saldo;

Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

- 6) Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dal Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati, con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5 del codice. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui, al Codice dei contratti, la mandataria presenta anche le garanzie assicurative prestate dalle imprese mandatarie raggruppate in verticale, per le rispettive responsabilità "pro quota".

Nel caso di articoli di contrasto con quanto previsto in questo articolo di Capitolato Speciale d'appalto e nel bando di gara prevale quanto specificato nel bando.

Art. A.1.27 Variazioni al Progetto appaltato

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno. Le varianti al progetto in corso d'opera sono regolate da quanto agli articoli 132 del Codice, 161 e 162 e 43 comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa varianti o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, come previsto dall'art. 161 del Regolamento.

Nello specifico le varianti sono ammesse nei casi previsti dal Codice Appalti e possono determinare **"Variazioni ed addizioni al progetto approvato"** disciplinate dall'art. 161 del d.P.R. n. 207 del 2010 o in **"Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore"** disciplinate dall'art. 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 art. 132 del Codice Appalti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella **Tabella 3 parte prima**, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque) per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti nonché l'adeguamento dei piani operativi.

Art. A.1.28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi dell'art. 163 del Regolamento.

Art. A.1.29 Sub Appalto, fusioni, conferimenti e affitto d'azienda

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura del 20% per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto ai sensi del Codice dei Contratti. Il subappalto ed il cottimo delle opere sono soggetti a quanto stabilito dal Codice Appalti e dall'Art. 170 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010 e dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81

1 Ai fini del subappalto le categorie di cui si compone l'Appalto sono quelle riportate nella Tabella 2 - Parte Prima. Si precisa quanto segue:

a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

b) i lavori appartenenti alle categorie generali nonché alle categorie specializzate indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;

c) i lavori appartenenti a categorie specializzate diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere

subappaltati per intero;

d) i lavori di importo inferiore al 10% e a euro 150.000, indicati all'art. 1.5 - Tabella 2 - lett. c) ai soli fini del subappalto, possono essere subappaltati per intero; l'importo subappaltato non concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 1. Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 o, in alternativa, dell'attestazione SOA nella categoria pertinente ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.

2 L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni di cui all'art. 118 commi 2 e 8 del Codice:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- devono essere indicati i prezzi unitari applicati, oltre ai costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008;
- devono essere riportati il codice CIG ed il codice CUP relativi all'intervento e l'inserimento delle clausole in merito alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi **dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010**, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) istanza di autorizzazione al subappalto sottoscritta dal titolare o legale rappresentante contenente:

- dichiarazione sull'oggetto dei lavori e relative categorie di cui si richiede il subappalto ed il relativo importo;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- dichiarazione di aver favorevolmente verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con le modalità di cui all'allegato XVII.

2) MODELLO GAP per impresa subappaltatrice (se il contratto principale è di importo superiore a € 51.600,00).

d) che all'istanza di cui al punto c) venga allegata la seguente documentazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo: SOA o viceversa per subappalti di importo inferiore ai 150.000,00 € i seguenti documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del Regolamento:

- C.R.E. di lavori per importo pari a quello del contratto di subappalto;

- autodichiarazione relativa all'attrezzatura tecnica a disposizione;

- Bilanci o dichiarazione dei redditi relativi agli ultimi 5 anni che attestino che il costo sostenuto per il personale dipendente non sia inferiore al 15% dei lavori oggetto del subappalto;

2) dichiarazione conforme ai modelli predisposti dalla stazione appaltante resa dal titolare o legale rappresentante ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante

- posizione assicurativa INPS / INAIL e Cassa Edile e dati necessari alla richiesta del DURC da parte di questa Stazione Appaltante;

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro imprese;

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

3) dichiarazione, conforme ai modelli predisposti dalla stazione appaltante, resa da: **tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, di insussistenza cause di esclusione degli appalti di al Codice Appalti;

4) dichiarazione, conforme ai modelli predisposti dalla stazione appaltante, resa dal titolare o legale rappresentante per ciascun amministratore o direttori tecnici o dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, **cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione dell'istanza di subappalto** di insussistenza cause di esclusione degli appalti di cui al Codice Appalti;

5) dichiarazione, conforme ai modelli predisposti dalla stazione appaltante, (per le Società per Azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata) resa dal titolare o legale rappresentante ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187 /91

3) le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#) : "**Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)**" e successive modificazioni e integrazioni;

3 Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

4 L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4

dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al, Codice dei contratti;

5 Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

7 Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui al Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

9. L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al R.U.P., per tramite del D.L., entro sette giorni dalla loro sottoscrizione, i contratti di subappalto e i subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture, nei quali dovranno essere inseriti, pena nullità assoluta:

a. Il codice identificativo di gara (CIG) e il codice C.U.P. dell'appalto pubblico;

b. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato del subappaltatore o subcontraente;

c. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate dal subappaltatore o subcontraente ad operare su di esso;

d. Un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Qualunque successiva modifica relativa ai dati comunicati di cui alle precedenti lettere b. e c., dovrà essere tempestivamente comunicata dall'appaltatore al R.U.P..

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui sopra, sarà oggetto di specifica segnalazione alla Prefettura per l'avvio del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 6 della Legge 136/2010 e s.m.i..

Art. 2.21. Responsabilità in materia di subappalto

1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

2 Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4 Fermo restando quanto previsto ai sensi, del Codice dei contratti è considerato subappalto ***qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera***, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. Si precisa conseguentemente in questa sede che i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunque comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno 7 giorni prima all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5 Ai sensi, del Codice dei contratti gli interventi che si configurano come ***"lavoro in quanto tale"*** sono soggetto alla disciplina autorizzatoria di cui D.Lgs. 36/2023 come peraltro precisato anche ***dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici determinazione 13 Marzo 2003 n. 7.***

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 2.22. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, **entro 20 (venti) giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti o subcontraenti ex art. 15 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Statuto delle Imprese" (Forniture con posa in opera) , con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista o del subcontraente ex art. 15 L. 180/2011 entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Art. A.1.30 Controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve nei documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10 % dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento dell'accordo bonario disciplinati dall'art. 240 del Codice dei Contratti.

E' escluso il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie derivanti dal Contratto di Appalto saranno attribuite alla competenza del Foro di NOLA (NA).

Art. A.1.31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1 L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2 Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3 Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

4 In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5 Ai sensi degli **articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008**, nonché **dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010**, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6 Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7 La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore ai sensi di quanto all'art. 55 comma 5 lettera i.

Art. A.1.32 Risoluzione e recesso dal Contratto

1 La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite come previsto dal Codice Appalti.

2 L'Ente Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi, del Codice Appalti;

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico ai sensi del Codice Appalti;
- nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo alle obbligazioni di Contratto, per inadempimento dei Contratti di cottimo, ai sensi del Codice Appalti e con le modalità, i tempi e conseguenze ivi indicate.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti, dal Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

3 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione con un preavviso di 20 gg. della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori nel rispetto di quanto previsto all'art. 138 del Codice Appalti

4 Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori redatto secondo le modalità di cui all'art. 223 del Regolamento, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo dei contratti.

5 Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi, del Codice Appalti l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine di **giorni 15** naturali e consecutivi salvo circostanze particolari accertate dalla Direzione Lavori per cui la Stazione Appaltante si riserva un termine specifico.

Art. A.1.33 Ultimazione dei lavori - Conto Finale

L'Appaltatore è tenuto a **dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata A.R. e o pec**, la quale, senza ritardo alcuno dal ricevimento della comunicazione e comunque entro 10 gg naturali e consecutivi, disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito Certificato ai sensi dell'art. 199 del Regolamento, se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

In ogni caso alla data di scadenza del Contratto il Direttore Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio di 60 giorni per il completamento di opere, accertate dalla Direzione Lavori e riportate nel certificato di Ultimazione, non incidenti sulla funzionalità dei lavori. Si precisa che il mancato rispetto di tale termine determina l'inefficacia del Certificato di ultimazione lavori.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati in un tempo prescritto. In caso contrario l'Amministrazione potrà provvedere con altri mezzi e il costo sarà addebitato, oltre ad eventuali danni e costi generali, all'impresa Appaltatrice.

Il Conto Finale di cui all'art. 200 del Regolamento dei lavori dovrà essere compilato **entro 30 giorni** dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori correlato di una relazione conforme a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 200 del Regolamento.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni. Qualora l'esecutore entro tale termine non sottoscriva il Conto Finale e non confermi eventuali riserve iscritte nel Registro di Contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato ai sensi dell'art. 200 comma 3 del Regolamento. Verranno in questa sede rigettate riserve per oggetto o per importo diverse da quelle iscritte nel Registro di Contabilità.

Art. A.1.34 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 230 del Regolamento si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate prima dell'emissione del certificato di Collaudo Provvisorio.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta; l'organo di Collaudo procederà in tal caso a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 230 del Regolamento e ad accertare che l'occupazione ed uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza e senza pregiudizio delle condizioni Contrattuali.

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Art. A.1.35 Visita di collaudo e collaudo

Il collaudo deve essere ultimato non oltre **6 (sei) mesi** dall'ultimazione dei lavori. Nei limiti previsti nel Codice Appalti, il collaudo è sostituito sempre dal Certificato di Esecuzione lavori per opere di importo fino a € 500.000 o a giudizio della

Stazione Appaltante per opere sino al milione di Euro. In tale **Il Certificato di Regolare Esecuzione**, a norma dell'art. 237 del Regolamento deve essere redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal responsabile del procedimento nel termine di **3 (tre) mesi** dall'ultimazione dei lavori.

Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del Certificato stesso come previsto dal Codice Appalti. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno si potranno effettuare anche collaudi parziali delle opere con consegna parziale delle stesse all'Amministrazione.

Alla data di emissione del certificato di collaudo si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. A.1.36 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono inoltre a carico dell'Impresa e devono intendersi compresi e compensati nei prezzi di appalto ovvero rientrati tra le spese generali a carico dell'Appaltatore, anche i seguenti oneri ed obblighi:

- 1) Pulizia del piano viabile. Il piano viabile dovrà risultare al termine di ogni operazione di impianto, o di manutenzione, assolutamente sgombrato da rifiuti e residui di lavorazione in genere; l'eventuale presenza di residui di lavorazione quali inerti, terra, conglomerato bituminoso dovrà essere asportata dal piano viabile con spazzolatura a fondo e, ove occorra, con lavaggio per mezzo di abbondanti getti d'acqua. In particolare, la segnaletica orizzontale che risultasse sporcata con terriccio/altro dovrà essere accuratamente pulita tramite lavaggio;
- 2) Predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa. L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita cartellonistica e segnalazione luminosa, nei tratti stradali interessati dai lavori. La segnaletica dovrà corrispondere ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i., e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal D.M. 10 luglio 2002, Disciplina tecnica relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
- 3) La custodia e la sorveglianza, nonché il mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'Appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire la riparazione conseguente.
- 4) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero intersecati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisorie e con le necessarie segnalazioni; studiare con la Direzione dei Lavori e/o con la Stazione Appaltante eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti e/o percorsi alternativi consigliati rispetto alla strada interessata dai lavori. La segnaletica sia di cantiere che di indicazione e i relativi apprestamenti saranno a carico dell'appaltatore.
- 5) Relativamente alle asfaltature di tratti stradali, apporre con almeno due giorni di anticipo sull'effettivo inizio dei lavori, segnali di preavviso di dimensioni 90 x 135, al fine di preavvertire gli utenti dei disagi dovuti ai lavori di asfaltatura. Andranno disposti in numero minimo di due, uno per ogni lato della sede stradale interessata dai lavori.
- 6) Per interventi di rifacimento parziale o completo dei piani viabili: la pulizia del piano viabile mediante motoscopa, compresa la sciogliatura dei bordi della strada effettuata con motorgrader o mezzo simile, la fresatura degli attacchi inizio e fine tratta stradale per una lunghezza non inferiore a ml 5,00 compreso il trasporto a rifiuto del materiale fresato, la fornitura e stesa di mano d'attacco (emulsione bituminosa) in quantità minima di grammi 800 per metro quadrato, la fornitura di contenitori per il prelievo di conglomerato da sottoporre a verifiche e controlli, il pagamento delle pesate in numero illimitato di controllo effettuate su pese pubbliche o private, la rifilatura dei bordi irregolari a fine lavoro, la presenza costante di una fresa nel cantiere, lo spostamento o gli interventi da eseguire nel raggio di 2 Km dai cantieri indicati nel computo metrico, la guardiania sia diurna che notturna, la rimozione del conglomerato a freddo sull'esistente pavimentazione mediante mezzo meccanico (bobcat munito di fresa o mezzo simile) o manuale, le ricariche dovranno essere effettuate con macchina vibrofinitrice pari a zero raccordando i punti sommitali del colmo e bordo stradale, il personale addetto al movimento per la sicurezza e circolazione stradale in numero adeguato ad ogni singola situazione con un minimo di 2 persone, tutta la manodopera ed i mezzi necessari per lo svolgimento della lavorazione prevista (finitrice, motorgrader, motoscopa rullo compressore ecc), i tutto come indicato nella parte 2 del presente capitolato all'art. 1.
- 7) Il rispetto delle norme in materia trattamento e la tutela dei lavoratori.
- 8) E' fatto obbligo per le strade che presentano problematiche di circolazione del traffico, da valutare di concerto fra la D.L. e l'Impresa, che i lavori vengano eseguiti di sabato e/o in corrispondenza di periodi di chiusura delle scuole.
- 9) L'osservanza delle norme sull'accettazione, provvista, qualità, provenienza dei materiali da impiegare di cui all'art. 167 del regolamento nonché degli articoli 16 e 17 del capitolato Generale d'Appalto.
- 10) La formazione del cantiere ivi compresi gli apprestamenti e tutta la segnaletica necessaria prevista dal vigente codice della strada e dal Piano di sicurezza e Coordinamento allegato al progetto, l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità (anche con opere provvisorie) delle comunicazioni, dei sottoservizi, nonché di scolli, acque e canalizzazioni esistenti nell'ambito del cantiere ed interessate dai lavori. Inoltre l'osservanza delle norme sulla disciplina e buon ordine dei cantieri in conformità dell'art. 6 del C.G.A.
- 11) Le spese generali di cui all'art. 32 comma 4 del Regolamento. Inoltre l'onere delle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative

per: tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In particolare, nel caso siano necessari interventi sui sottoservizi, da parte degli Enti Gestori, l'Impresa è tenuta a contattarli, programmare e coordinare gli interventi, senza che nulla gli sia dovuto per eventuali rallentamenti o fermi cantiere nell'attesa degli interventi stessi.

- 12) Far eseguire presso istituti e laboratori specializzati, tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla D.L. o dall'organo di collaudo, quali ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti, a norma dell'art. 167 comma 7 del Regolamento. Gli oneri per tali prove saranno a carico dell'appaltatore qualora si riferiscano all'utilizzo di eventuali materiali diversi da quelli previsti in progetto
- 13) Il calcolo di tutti gli impianti compresi nell'Appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc.. che al riguardo fossero prescritti. I calcoli strutturali quando non effettuati in fase progettuale. Le verifiche, il recepimento e la controfirma, per accettazione da parte di un tecnico abilitato per conto dell'Impresa, dei calcoli effettuati in fase progettuale. L'acquisizione delle autorizzazioni e pareri necessari, per tutte le opere in c.a. o di consolidamento (anche a carattere provvisorio), in base alle condizioni di carico stabilite dalla D.L.; disegni e calcoli dovranno essere consegnati alla D.L. in tre copie. L'esame ed accettazione dei calcoli da parte della D.L. non esonera la buona riuscita e stabilità dell'opera.
- 14) L'esecuzione di dettagliati rilievi planoaltimetrici lungo i tracciati delle opere da eseguire, con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla D.L. in rapporto alla configurazione del terreno, da presentare, completi anche delle indicazioni delle opere da eseguire, in tre copie alla D.L. per l'accettazione.
- 15) La fornitura degli strumenti metrici e topografici e le prestazioni di mano d'opera necessari per l'esecuzione di rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
- 16) La fornitura di fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'Appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicate dalla D.L.
- 17) La fornitura e posa in opera dell'apposita tabella provvisoria indicante i lavori, delle dimensioni minime di cm 200x150 eseguita su indicazione della Stazione Appaltante e del cartello informativo da predisporre con dimensioni minime di cm 200 x 150.
- 18) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali interessati dai lavori, ove abbia a svolgersi traffico, per l'incolumità delle persone, animali e cose e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere secondo l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Nuovo Codice della Strada.
- 19) Fornire alla D.L. i dati statistici quindicinali relativi alla mano d'opera impiegata; per ogni giorno di ritardo nella comunicazione verrà applicata la penale prescritta all'art. 2.13 del presente CSA.
- 20) L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tutte le opere eseguite sino alla data di garanzia, ciò anche in periodo di sospensione dei lavori di qualsiasi tipo (legittima, illegittima, per causa di forza maggiore, ecc..), nonché deve permettere l'uso appena ultimate, previa redazione di un "Verbale di Consegna Provvisorio" e nel quale sarà precisato che da quel momento la manutenzione sarà a carico dell'Ente Appaltante, anche quando a tutti gli effetti sono ancora in sua consegna. Sarà obbligo dell'Appaltatore provvedere, a sua cura e spese, sino a quando non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, alla manutenzione delle opere realizzate, restando a suo carico ogni responsabilità, sia civile che penale, essendo l'Impresa stessa garante dei lavori e forniture eseguite. Ove l'Impresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.L. con ordine scritto, si procederà d'ufficio e la spesa sarà a carico dell'Impresa stessa.
- 21) La stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire durante il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere strettamente attinenti al Progetto, quali spostamenti di servizi in sottosuolo o aerei od anche non attinenti con il lavoro (purché quest'ultime non intralcino i lavori contrattuali), in economia o a mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa opporvisi o richiedere ulteriori compensi oltre a quanto stabilito dal Contratto.

L'Appaltatore inoltre è tenuto a coordinare le proprie attività in cantiere, sentito il Direttore dei Lavori, con le altre Ditte al fine di non ostacolarsi, per quanto possibile, a vicenda.
- 22) L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta del D.L., personale, materiali e mezzi d'opera al fine dell'esecuzione di lavori in economia i quali saranno compensati con i relativi prezzi in elenco.
Le prestazioni in economia attinenti alle opere appaltate devono essere eseguite dall'impresa solo su specifico ordine impartito di volta in volta dalla D.L.. le corrispondenti distinte devono essere presentate, complete di data, indicazione dei nominativi degli operai e dei mezzi e materiali impiegati, dall'impresa, datate e firmate, alla D.L. per la verifica e le osservazioni del caso, non oltre il 5° giorno successivo alla data dell'esecuzione dei lavori a cui si riferiscono. Trascorso tale termine l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della D.L.
- 23) Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizioni e scavi e fresature del conglomerato bituminoso, comprese terre e rocce da scavo, del quale è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all'allontanamento mediante trasporto in discarica autorizzata, compreso l'onere della relativa indennità, o altra forma di smaltimento prevista dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- 24) Lo sgombero a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio del cantiere, ecc..
- 25) Le spese per le operazioni di collaudo, compresi operai, attrezzature e mezzi d'opera, con esclusione degli onorari dei collaudatori stessi.
- 26) Provvedere al pagamento di tutte le copie e stampe di elaborati relativi al Progetto, richiesti ai progettisti o alla D.L..
- 27) Il provvedere a sua cura e spese ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori non previste in progetto per qualsiasi causa da essi dipendente escluse quelle per espropri.
- 28) L'esecuzione, con precedenza sugli altri lavori, delle opere di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali e di falda, le sistemazioni idrauliche previste nel Progetto appaltato, nonché tutte quelle che in corso d'opera si rendessero necessarie

e venissero ordinate con Ordine di Servizio dalla D.L.. Non potranno essere inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte a pericolo di danni per mancata tempestiva esecuzione delle opere sopraindicate.

L'Impresa deve provvedere inoltre:

- all'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi;
- provvedere alla immediata ricostruzione delle recinzioni private, demolite nell'ambito dei lavori, entro e non oltre il termine massimo di 15 (quindici) giorni. Su "Verbale di Constatazione" della D.L. di mancata ottemperanza della sopracitata prescrizione sarà applicata una penale giornaliera come stabilita all'art. 2.13 del presente CSA. La reiterata violazione del termine massimo di ricostruzione delle recinzioni è considerata grave inadempimento e comporterà proposta di risoluzione del Contratto al Committente in danno all'Impresa.

- 29) Per lavori in variante al progetto proposti dall'Appaltatore e accettati dalla D.L. nella fase esecutiva dell'appalto a tutte le spese relative all'esecuzione di indagini geotecniche e geologiche che si rendono necessarie a discrezione della D.L. quali: prove, sondaggi geognostici, prelievo dei campioni di terreno, prove di laboratorio e relazioni portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
- 30) Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e la D.L..
- 31) Sarà d'obbligo l'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, (geometra, ingegnere o architetto), regolarmente iscritto all'albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. L'Impresa dovrà fornire alla direzione lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e da quest'ultimi accettato. Detto Direttore del cantiere dovrà fungere anche da rappresentante dell'Appaltatore e dovrà essere autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro richiesta del Direttore dei Lavori, gli agenti, i capo cantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di insubordinazione, incapacità o grave negligenza; L'Appaltatore è tenuto, dietro motivata richiesta da parte della Direzione Lavori, a provvedere all'immediato allontanamento del suo direttore di cantiere, a norma dell'art.6 del C.G.A. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
- 32) L'impresa appaltatrice, e le imprese subappaltatrici, hanno l'obbligo di nominare il referente di cantiere per ciò che concerne gli adempimenti relativi alla sicurezza e alla salute da attuare nei cantieri. Il referente deve firmare per accettazione l'incarico affidatogli dal datore di lavoro e assicurare la presenza in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore della propria impresa.
- 33) Qualora, nell'esecuzione delle opere, sia necessario porre in "**messa fuori esercizio di sottoservizi esistenti**", quest'ultima operazione dovrà essere concordata con la Direzione Lavori e l'Ente gestore, essere più contenuta possibile e per ogni intervento non si potranno superare le 6 (sei) ore, fatti salvi particolari accordi. Gli oneri per la messa fuori esercizio dei sottoservizi, sia interreati che aerei, sono a totale carico dell'Appaltatore.
- 34) Sono a carico dell'Appaltatore gli **as built** dei lavori eseguiti, da consegnare su supporto informatico nel formato indicato dalla Stazione Appaltante e dovranno comprendere:
- a) Planimetrie su Carta Tecnica Regionale o su Rilievo planimetrico, sulle quali dovranno essere indicati:
- 1 - i tracciati delle opere, quotate planimetricamente;
 - 2 - le denominazioni delle zone e/o aree sulle quali sono stati eseguiti i lavori;
 - 3 - i tipi di materiali utilizzati e le principali caratteristiche dimensionali;
 - 4 - i manufatti realizzati con la quotatura in planimetria rispetto ad almeno due spigoli di fabbricati prospicienti o altri elementi fisici fissi e la quotatura altimetrica, rispetto alla rete di capisaldi;
 - 5 - il verso e il valore delle pendenze delle tubazioni posate;
 - 6 - la distanza dei condotti dal filo dei fabbricati o da punti fissi, in modo che esso possa essere individuato in ogni tempo;
 - 7 - i condotti preesistenti che fossero stati eventualmente demoliti, opportunamente evidenziati.
 - 8 - tutte le interferenze (Telecom, ENEL, Acquedotto, ecc..) riscontrate durante lo scavo in sottopassaggio o in sovrappassaggio con relativa quotatura, planimetrica o altimetrica, e descrizione della loro natura (cavo ENEL, tubo DN ecc.);
- b) I disegni dei manufatti, in scala appropriata e precisamente:
- 1 - piante e sezioni dei manufatti realizzati per ogni tipologia adottata;
 - 2 - piante e sezioni delle eventuali camerette d'ispezione con salti di fondo, degli eventuali sifoni e sottopassi, delle camerette di sollevamento e di ogni manufatto speciale in genere.
- Su tutti i disegni dovranno essere inoltre indicati:
- 1 - i capisaldi ai quali è stata riferita la quotatura altimetrica;
 - 2 - la data di esecuzione del disegno.
- La simbologia, i tratti, i layers di collocazione dovranno essere concordati con la Direzione dei Lavori.

La consegna da parte dell'Appaltatore degli as built di cui al comma precedente è condizione necessaria per l'emissione e liquidazione del Conto Finale e per il buon esito del Collaudo Finale.

Art. A.1.37 Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno denunciati, accertati e liquidati con la procedura stabilita dell'art. 166 del Regolamento, avvertendo che la denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto alla direzione lavori entro il termine di 5 gg. da quello del verificarsi del danno.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le scollature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque o da rotture di tubazioni alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interrimenti delle cunette, pavimentazioni, ecc. dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Art. A.1.38 Occupazioni e danni

L'Impresa provvederà a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla D.L.; sono pure a carico dell'Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati, enti, per danni alle colture e frutti pendenti, ecc., fuori della zona stabilita sia per espropri che per servitù.

Art. A.1.39 Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto (di cui al D.Lgs. 81/2008) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non prevedano la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

E' altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi, del Codice Appalti, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto. Il regolamento stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del Contratto da parte del committente.

I Contratti di Appalto, ai sensi, del Codice Appalti, se privi dei Piani di Sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza o, nei casi di Appalti sotto soglia, del Piano di Sicurezza Sostitutivo) sono nulli.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel Verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in cui si colloca l'Appalto e cioè:

- che il **Committente** è Il Comune di Cicciano, e per esso in forza delle competenze attribuitegli **ing. Salvatore Bernucci** Responsabile Settore Lavori Pubblici;
- che il **Responsabile dei Lavori**, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) è
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il **Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione** è **ing. Salvatore Bernucci**;
- che il **Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione** è
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza in quanto facenti parte del Progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi, del Codice Appalti, assommano all'importo di **Euro 113,47**.
- L'impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dal, Codice Appalti, di inserire nelle «proposte integrative» o nel «Piano di Sicurezza Sostitutivo» e nel «Piano Operativo di Sicurezza»:
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i Certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i Certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:
- cassature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognari, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
- Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'Appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
- Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. A.1.40 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dal, Codice dei contratti.

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato, dal Codice dei contratti.

Art. A.1.41 Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di contratto

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

PARTE B: *NORME TECNICHE*

CAPITOLO 1 - PAVIMENTAZIONI

Art. B.1.1 Norme Generali

Le Norme Tecniche di cui al presente capitolo si riferiscono all'esecuzione dei lavori per la sovrastruttura del marciapiede definita sinteticamente di seguito come pavimentazioni. I lavori da eseguire riguardano solo la larghezza del marciapiede così come previsto dal Progetto Esecutivo e comunque secondo le indicazioni e istruzioni che verranno di volta in volta fornite dalla D.L. o da personale incaricato dalla stessa e addetto alla manutenzione e sorveglianza.

Tutti i lavori occorrenti per dare ultimate le opere appaltate devono essere eseguiti secondo i migliori sistemi e regole dell'arte, con la maggior precisione e regolarità in conformità alle prescrizioni contrattuali, secondo le indicazioni di Progetto e le istruzioni e ordini impartiti all'Impresa dalla Direzione Lavori. E' facoltà della stessa D.L. rifiutare i lavori non eseguiti in conformità del contratto o non a regola d'arte e in base agli ordini impartiti all'Impresa la quale dovrà quindi provvedere, a complete sue spese, alla demolizione e/o ricostruzione di quelle opere o parti di opere che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, fossero inaccettabili. Inoltre per ogni categoria di lavoro dovranno essere osservate le prescrizioni speciali contenute nei seguenti articoli.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del Capitolato Generale l'impresa deve uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori. In questo senso i singoli tratti di intervento possono essere modificati sia in estensione, lunghezza e località circostante ai tratti indicati in progetto in qualsiasi momento dalla D.L. senza che l'impresa Appaltatrice possa accampare diritti di ogni sorta; i lavori potranno essere eseguiti anche nei giorni di sabato o domenica su semplice richiesta della D.L. senza alcuna maggiorazione o, se necessario, in orario notturno con le compensazioni previste dall'elenco prezzi unitari.

Per interventi di riparazione dell'esistente piano viabile ivi compreso le eventuali ricariche di risagomatura, anche se parziale, eseguita anche come rasatura per la rimessa in sagoma della sezione trasversale della strada le quantità di conglomerato bituminoso da usare per unità di superficie saranno indicate di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione alle effettive necessità.

Per la verifica ed il controllo dello stato d'avanzamento dei lavori ogni 15 gg l'impresa appaltatrice è tenuta a fornire alla D.L. la contabilità dei lavori eseguiti attraverso disegni esplicativi, rilievi quotati, note di lavoro e quant'altro necessario. I lavori dovranno essere eseguiti sia con metodo cartaceo che in supporto informatico. A tal proposito il supporto informatico dovrà essere del tipo da concordarsi con la D.L. e comunque del tipo adottato dalla Società appaltante.

Per i materiali la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli. Tale controllo potrà essere effettuato presso la pesa locale più vicina o anche franco cantiere di produzione del conglomerato e le spese di tale pesatura sono a carico della ditta appaltatrice.

Giornalmente verranno prelevati n° 2-3 (due-tre) campioni di materiale qualsiasi e depositati nei magazzini come sopra indicati con indicazione della data e ora - tratto stradale (Km o località precisa) - il tipo di materiale - targa del veicolo trasportatore - temperatura di prelievo e saranno controfirmati da incaricato della Direzione Lavori e da incaricato della ditta appaltatrice.

La conservazione di detti materiali sarà tenuta da personale stradale di questa Società fino all'emissione del certificato definitivo di regolare esecuzione o di collaudo e le spese relative sono a carico dell'impresa appaltatrice. Sono altresì a carico della ditta appaltatrice lo smaltimento di tutti i campioni prelevati ed inutilizzati da parte della stazione appaltatrice a collaudo eseguito (o regolare esecuzione).

E' compresa in ogni caso la guardiania del cantiere di lavoro sia diurna che notturna per tutto il periodo necessario al completo processo di lavorazione. Alla consegna lavori sarà onere dell'impresa fornire alla Stazione Appaltante il nominativo e recapiti del personale incaricato che dovrà essere in ogni momento reperibile.

E' compresa la fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale come da norme prescritte dal codice della strada vigente ivi compresa la segnaletica temporanea fino a conclusione completa del ciclo di lavorazione previsto, salvo quanto indicato più restrittivamente dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza.

A tal proposito si precisa che il cantiere potrà essere smobilizzato su parere favorevole della Direzione Lavori.

Gli oneri e prescrizioni di cui al presente articolo, si intendono a totale carico dell'Impresa appaltatrice e compensati nel prezzo previsto per la lavorazione descritta in perizia di spesa [esempio: posa del conglomerato sia esso a peso (tonnellata) o a superficie (metroquadrato) o mc. (metro cubo) o ml. (metro lineare)] o a mq x cm (metroquadrato per centimetro) salvo quanto specificato più avanti nelle singole caratteristiche di ogni materiale.

Art. B.1.2 Qualità e provenienza dei materiali

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Tutti i materiali utilizzati di cui è richiesta la certificazione, dovranno possedere tale certificazione ed essere accompagnati dalla relativa documentazione necessaria. Gli inerti impiegati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione. Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità dell'appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13242.

Per gli appalti, oggetto anche di fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza e la circolazione stradale, si dovrà far riferimento alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 2357 del 16.05.1996 e successive modifiche.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del Capitolato Generale n° 1063/1962. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori. I materiali provveranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di

cui sopra.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.

Acqua

Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 27.07.1985 (S.O. alla G.U. n° 113 del 17.05.1986) in applicazione dell'art. 21 della Legge n° 1086 del 05.11.1971.

Leganti idraulici

Dovranno corrispondere alla Legge 26.05.1965 n° 595 (G.U. n° 143 del 10.06.1965) e relativo D.M. 14.01.1966 (G.U. n° 37 del 12.02.1966) "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici". Si distinguono in:

1) Cementi (di cui all'art. 1 lettera A), B) e C) della legge 595/1965).

Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da:

D.M. 03.06.1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi" (G.U. n° 180 del 17.07.1968).

D.M. 20.11.1984 "Modificazione al D.M. 03.06.1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi" (G.U. n° 353 del 27.12.1984).

Avviso di rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n° 26 del 31.01.1985).

D.I. 09.03.1988 n° 126 "Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi".

2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all'art. 1 lettera D) e E) della Legge 595/1965).

Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da:

D.M. 31.8.1972 che approva le "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche" (G.U. n° 287 del 06.11.1972).

Calci aeree - Pozzolane

Dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle calci aeree", R.D. 16.11.1939 n° 2231, ed alle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico", R.D. 16.11.1939 n° 2230.

Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per strutture in muratura ed in conglomerati cementizi

Dovranno corrispondere alla Norma UNI EN 12620:2003 "Aggregati per calcestruzzo" ed alla Norma UNI EN 13242:2004

"Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade" a seconda dei campi di applicazione.

Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà superare la larghezza di cm. 5 (per larghezza s'intende la dimensione dell'inerte misurato in una setacciatura) se si tratta di lavori correnti di fondazione; di cm 4 se si tratta di getti per volti, per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpate o simili; di cm. 3 se si tratta di cementi armati e di cm. 2 se si tratta di cappe o di getti di

limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico o articolo riguardante i conglomerati cementizi.

- Aggregati e filler da impiegare per il confezionamento di conglomerati bituminosi

Dovranno soddisfare alla Norma UNI EN 13043:2004 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico".

Pavimentazione blocchi cls vibrato

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione di cubetti per pavimentazioni dei marciapiedi" C.N.R. - e nella "Tabella U.N.I. 2".

Cordoni - Bocchette di scarico - Risvolti - Guide di risvolto Scivoli per accessi - Guide e masselli per pavimentazione

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Tabelle U.N.I. 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718 - Ed. 1945§1.

Scampoli di pietra da impiegare per fondazioni

Dovranno essere sani e di buona resistenza alla compressione, privi di parti alterate, di dimensioni massime comprese tra 15 e 25 cm. ma senza eccessivi divari fra le dimensioni massime e minime misurate nelle diverse dimensioni.

Art. B.1.3 Strato di fondazione in misto stabilizzato

Art. B.1.3.1. *Descrizione*

La fondazione è realizzata con misto granulare lapideo di primo impiego corretto granulometricamente, ovvero con misto granulare (miscela di varie pezzature di aggregato, reperibile in natura e di provenienza diversa), corretto con l'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni granulometriche al fine di migliorarne le proprietà fisico-meccaniche. La correzione può avvenire mediante materiale naturale o proveniente da frantumazione.

La frazione grossa di tali miscele (inerte con dimensioni superiori a 4 mm o, subordinatamente all'accettazione della Direzione Lavori, l'inerte con dimensioni superiori a 2 mm) potrà essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava o altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.

La fondazione potrà essere formata da materiale di apporto idoneo, oppure da correggersi con adeguata attrezzatura, in impianto fisso di miscelazione.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato da Progetto Esecutivo e comunque sempre su approvazione dalla Direzione Lavori.

Art. B.1.3.2. *Caratteristiche dei materiali da impiegare*

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- 3) L'aggregato deve avere dimensioni tali da risultare completamente passante al setaccio da 63 mm ; non deve essere costituito da granuli di forma appiattita, allungata o lenticolare.
- 4) La granulometria deve essere compresa nel seguente fuso e deve avere andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

UNI EN 12697-2	
Serie di setacci (mm)	% Passante
63	100-100
40	95-100
31.5	75-100
16	53-80
8	36-66
6.3	31-61
2	16-39
0.5	8-23
0.063	3-10

- 5) Il rapporto tra il passante al setaccio 0,063 UNI 2332 ed il passante al setaccio 0,40 UNI 2332 deve essere inferiore a 2/3.
- 6) La perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, secondo la norma UNI EN 1097-2:1999 "Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione", non deve essere superiore al 30%.
- 7) L'equivalente in sabbia, secondo la norma UNI EN 933-8:2000 "Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia", determinato sull'aggregato della miscela da utilizzare, deve essere compreso fra 25 e 65%. I limiti superiore e inferiore dell'equivalente in sabbia potranno essere variati dalla Direzione Lavori in funzione della provenienza e delle caratteristiche del materiale utilizzato. In particolare, per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 40%, la Direzione Lavori richiederà, in ogni caso, la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo comma 6).
- 8) I suddetti controlli dovranno essere ripetuti sul materiale prelevato dopo costipamento in situ.

- 9) L'indice di portanza californiano CBR, secondo la normativa CNR-UNI 10009:1964, viene determinato dopo aver sottoposto il campione a quattro giorni di imbibizione in acqua, deve risultare non inferiore al 50 %. L'indice C.B.R., inoltre, non dovrà scendere al di sotto del valore anzidetto per variazioni dell'umidità ottima di costipamento di $\pm 2\%$.
- 10) Qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, l'aggregato grosso (frazione di dimensioni maggiori di 4 mm), deve avere una resistenza al gelo, determinata secondo la Norma UNI EN 1367-1 non deve superare $F \leq 1\%$.
- 11) L'aggregato fino (frazione di dimensioni minori di 4 mm) deve avere un Limite Liquido, ai sensi della Norma UNI CEN ISO-TS 17892/12- 2005, non superiore al 25%; il Limite Plastico deve essere non determinabile (e così l'Indice di Plasticità).
- 12) Il modulo di deformazione Md dello strato deve essere quello inserito nel progetto della pavimentazione e viene determinato impiegando la metodologia indicata nella Norma CNR 146/92.

Art. B.1.3.3. Studio della miscela in laboratorio

Al fine di determinare la migliore formulazione dell'impasto per la realizzazione dello strato di fondazione, l'Appaltatore dovrà preliminarmente eseguire uno studio di fattibilità e di ottimizzazione, mediante il quale definire i componenti della miscela, le relative caratteristiche fisico-meccaniche e i dosaggi delle pezzature, necessari per la produzione di un misto stabilizzato in grado di meglio soddisfare ai requisiti di accettazione previsti dal presente Capitolato. Per stese inferiori l'impresa in accordo con la D.L. dovrà a proprio carico provvedere alla fornitura in cantiere almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'intervento di un quantitativo di miscela accompagnato dalla certificazione CE del materiale ai fini della campionatura ed analisi preliminari alla stesa.

Gli esiti e le conclusioni dell'indagine preliminare (mix-design) dovranno essere opportunamente documentati con tutti i certificati relativi alle prove di laboratorio effettuate, sia sui materiali componenti che sullo stabilizzato da utilizzare in fase di stesa. Dovrà essere inoltre contestualmente trasmessa alla Direzione Lavori una relazione circostanziata che illustri, in modo chiaro ed inequivocabile:

- tipologia e caratteristiche dei materiali che saranno utilizzati per la realizzazione dello strato di fondazione;
- luogo, modalità e tempi del loro approvvigionamento;
- luogo, modalità e tempi del loro impiego, trattamento e messa in opera;
- provvedimenti da porre in atto per garantire il mantenimento nel tempo dei loro requisiti fisici e meccanici, previsti nello studio preliminare e richiesti dal Capitolato;
- provvedimenti previsti in caso di variazione delle condizioni di cui ai predetti primi 3 punti.

Lo studio di fattibilità e ottimizzazione sui singoli componenti del misto granulometricamente stabilizzato, nonché sul prodotto finale, dovrà concernere la scelta degli aggregati lapidei nelle varie pezzature; dovranno essere indicate la natura e la provenienza dell'inerte, nonché, per ciascuna frazione e per lo stabilizzato che si intende impiegare, la curva granulometrica (UNI EN 933-1:1999 "Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per stacciatura"), la massa volumica apparente dei granuli (UNI EN 1097-6:2002 "Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua") e tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche indicate dal Capitolato fra i requisiti di accettazione (art. 3.2).

Art. B.1.3.4. Modalità esecutive

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20cm e non inferiore a 10 cm. e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa.

Il piano di posa dovrà avere la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti.

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria;

Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato e comunque dovrà essere oggetto di preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori.

Il costipamento dello strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova di costipamento, eseguita secondo la Norma CNR B.U. n° 69 del 30 Novembre 1978 con il procedimento AASHTO modificato.

Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:

$$d_r = \frac{d_f \cdot P_c \cdot (100 - x)}{100 \cdot P_c - x \cdot d_f}$$

in cui:

d_r = densità della miscela priva degli elementi di dimensione superiore a 25 mm;

d_f = densità della miscela "tal quale" (comprensiva, cioè, dell'inerte con dimensioni superiori a 25 mm);

P_c = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;

x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.

La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 25 mm, compresa tra il 25 e il 40%. In tal caso, nella stessa formula, al termine x dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso del trattenuto al crivello UNI 25 mm).

Art. B.1.3.5. Controllo dei requisiti di accettazione

Il rispetto dei requisiti di accettazione sarà accertato dalla Direzione Lavori in corso d'opera, prelevando in cantiere il materiale già miscelato, sia all'atto della stesa che dopo il costipamento.

Nel cantiere di stesa dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

- a) verifica dell'idoneità delle attrezzature di stesa e rullatura;
- b) verifica della composizione e delle caratteristiche intrinseche del misto stabilizzato, secondo i requisiti di cui all'art. 3.2 del presente capitolo;
- c) verifica delle caratteristiche fisico-meccaniche del materiale costipato e, in particolare, di:
 - c.1) peso specifico in situ, secondo la Norma CNR B.U. n° 22 del 3 Febbraio 1972, in relazione alla densità massima determinata con procedura AASHTO Modificato e secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3.4;
 - c.2) modulo di deformazione M_d , determinato con prova di carico su piastra al primo ciclo di carico, nell'intervallo di pressione compreso tra 0,15 e 0,25 N/mm², secondo la norma CNR B.U. n° 146 del 14 dicembre 1992; esso dovrà risultare non inferiore a 100 N/mm²;
 - c.3) regolarità dello strato: la superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
- d) verifica dello spessore dello strato finito: saranno previste tolleranze, in più o in meno, fino al 5% dello spessore totale, a condizione che il massimo scostamento si presenti solo saltuariamente.

CAPITOLO 3 - CONTROLLI – MISURE – COLLAUDI - ISPEZIONI

Art. B.3.1.1. Premesse

I trattamenti superficiali e le pavimentazioni in genere verranno misurati in ragione di superficie, avvertendo che non saranno contabilizzate le maggiori superfici non ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nei prezzi unitari relativi è compresa ogni fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto con le modalità e le norme che procedono, e che sono richiamate nei prezzi unitari dell'annesso Elenco.

Art. B.3.1.2. Controlli minimi sull'esecuzione

Nel cantiere di stesa dovranno essere sempre effettuati i seguenti controlli:

- verifica delle caratteristiche superficiali in opera, secondo le indicazioni "Controllo dei requisiti ed accettazione delle lavorazioni" del presente Capitolato;
- verifica della regolarità superficiale.

Art. B.3.1.3. Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso o a mc., in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi.

Apr.B.3.1.3.1 Misurazioni

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.

Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dalla Direzione Lavori sarà facoltà insindacabile della Direzione Lavori ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Appaltatore.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accettate e pagate in base alle quantità effettivamente eseguite.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei lavori o di collaudo.

Apr.B.3.1.3.2 Controlli e collaudi

In conformità di quanto previsto, il Direttore dei Lavori (oppure il Collaudatore in corso d'opera) controllerà che i lavori vengano eseguiti nel rispetto di tutte le normative vigenti nonché di tutti i documenti che formano parte integrante del contratto e delle presenti "Norme Generali"

Apr.B.3.1.3.3 Ispezioni e prove

La Ditta assuntrice ha l'obbligo, nel corso dei lavori, di consentire l'esecuzione di tutte le prove, saggi, verifiche, controlli ecc. che la Direzione Lavori riterrà opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle opere ed il funzionamento degli impianti, nelle rispettive loro parti componenti e nel loro complesso.

A tale scopo l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà mettere a disposizione tutta la manodopera, gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione delle prove stesse, restando i relativi oneri a carico della Ditta medesima ed intendendosi gli stessi compresi nel prezzo dell'appalto.

L'esito di tutte le prove, saggi, verifiche e controlli eseguiti sarà verbalizzato in contraddittorio tra la Ditta e la Direzione Lavori. L'esito delle prove, saggi, verifiche e controlli oggetto del presente articolo non interferirà in alcun modo con quanto sarà disposto dal collaudatore dell'opera, il quale potrà comunque anche disporre la ripetizione delle prove già eseguite e

l'esecuzione di nuove prove, saggi, verifiche e controlli senza che per ciò l'Impresa abbia diritto a richiedere particolari compensi eccedenti il prezzo dell'appalto.

Per quanto concerne i materiali messi in opera durante la realizzazione, durante l'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato, saranno effettuate sistematiche ispezioni e prove su campioni di forniture, nonché su miscele confezionate prima e dopo la messa in opera, intese a controllarne la rispondenza agli studi preliminari e ai requisiti di accettazione.

Le modalità di approntamento, le norme per la presentazione e la designazione dei campioni risultano determinate come segue:

1) ogni campione deve essere riposto in apposito contenitore chiuso; deve inoltre essere numerato, portare il cartellino con il titolo del lavoro dell'appalto e la descrizione della tipologia del materiale o il corrispondente numero d'ordine dell'elenco prezzi unitari;

2) i campioni dovranno essere depositati, a cura e spese delle Ditte, nei modi e nei luoghi che la Direzione Lavori indicherà di volta in volta (magazzini della società appaltante);

I campioni saranno quelli corrispondenti a materiali e lavorazioni aventi impiego nell'esecuzione delle opere; detti campioni potranno essere restituiti solo dopo l'intervenuta approvazione del collaudo.

Dovranno altresì essere presentati studi relativi ai miscugli bituminosi e cementizi di cui si prevede l'utilizzo, suffragati da prove di laboratorio che ne garantiscano le caratteristiche richieste, così come previsto ai corrispondenti articoli del presente Capitolato speciale d'Appalto ("Studio di fattibilità ed ottimizzazione").

In ogni caso tutti i materiali dovranno corrispondere ai requisiti indicati nelle specifiche condizioni tecniche (di cui agli articoli: "Caratteristiche dei materiali componenti", "Caratteristiche dell'impasto", "Controllo dei requisiti di accettazione", "Formazione e confezione delle miscele", "Controllo dei requisiti ed accettazione delle lavorazioni", "Controlli sulla esecuzione"), né potrà effettuarsi variazione alcuna in corso d'opera del tipo e della fonte di approvvigionamento proposti dall'Impresa ed accettati dalla Direzione Lavori medesima senza che questa ne esprima autorizzazione scritta.

I risultati delle ispezioni, delle prove, dei sondaggi e controlli dovranno essere certificati e riportati su registro tenuto dal Direttore dei Lavori.

Art.B.3.1.3.4 Collaudo finale - Certificato di regolare esecuzione

Il Collaudatore, per il Collaudo finale, ispezionerà la pavimentazione, accerterà che la stessa pavimentazione sia in buono stato di conservazione, priva di segno di deformazione, di ondulazioni, di abrasioni anormali, di ormaie, di sgretolamenti, con regolare scarico delle acque meteoriche in ogni punto della superficie, verificherà la rispondenza della pavimentazione alle presenti Norme e Prescrizioni tecniche, a tutte le norme vigenti e a tutti i documenti che fanno parte del contratto; prenderà visione e valuterà i risultati delle ispezioni, delle prove e dei documenti raccolti, in corso d'opera.

Constatata la corrispondenza fra tutti i documenti amministrativi e tecnici e i risultati dei lavori eseguiti, il Collaudatore redigerà l'atto di collaudo definitivo o il certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Art. B.3.2 PROVVEDIMENTI TECNICO - AMMINISTRATIVI E PENALI

Art.B.3.2.1.1 Descrizione

I risultati delle ispezioni, delle prove e dei certificati raccolti nei controlli in corso d'opera o finali dovranno essere conformi (o compatibili) con i requisiti di accettazione di cui alle presenti Norme e Prescrizioni tecniche.

Per ogni materiale (componente o miscela) messo in opera, sono definite una o più caratteristiche di accettazione, corrispondenti ad un suo utilizzo "a regola d'arte". Per ogni lavorazione, sono altresì definite una o più caratteristiche di accettazione, corrispondenti ad una sua realizzazione "a regola d'arte".

Considerato che:

1) l'uniformità dei risultati di prove, ispezioni e certificazioni su materiali e lavorazioni è strettamente dipendente da diversificati fattori:

la costanza, la regolarità, l'entità e l'omogeneità delle forniture di materiale;

il controllo e l'automatismo dei processi di trattamento di prodotti e sottoprodotti utilizzati nell'intervento;

l'organizzazione di tutte le fasi di produzione, trasporto e messa in opera delle miscele;

le condizioni climatiche ed ambientali in cui viene effettuata la lavorazione;

2) i risultati di ispezioni, prove e certificazioni sono tanto più attendibili quanto più è elevata la numerosità dei campioni cui questi si riferiscono, e che, altresì, le condizioni operative in campo autostradale non sempre consentono di eseguire un'idonea campionatura;

3) tutte (o quasi) le procedure di caratterizzazione dei materiali e delle lavorazioni hanno un limite intrinseco di *ripetibilità* o *riproducibilità*;

4) tutte le fasi operative che contraddistinguono la realizzazione di una sovrastruttura autostradale possono essere "marcate" da errori, anche accidentali e non sempre controllabili;

si ammette che il confronto tra proprietà risultanti di materiali e/o lavorazioni e i relativi requisiti di accettazione debba essere opportunamente articolato, in modo da attribuire la giusta rilevanza a tutti i fattori che possono determinare difformità rispetto alle prescrizioni di Capitolato, anche in relazione agli effetti che tali difformità potranno determinare - in termini di danni all'esercizio e di oneri per la manutenzione - alla riuscita "a regola d'arte" dell'intervento esaminato.

Di conseguenza si stabilisce che:

- per tutti i materiali e le lavorazioni, ogni primo test di Laboratorio considerato (parzialmente o totalmente) non idoneo debba essere seguito da un secondo test di verifica;
- solo a un secondo test che confermi la mancata idoneità di materiale o lavorazione debba far seguito, a giudizio della

Direzione dei Lavori, l'applicazione di penalità a carico dell'Impresa esecutrice, salvo che la D.L. stessa non propenda per l'esecuzione di nuovi e più estesi controlli.

In ogni caso la D.L. qualora ritenesse necessario, farà eseguire il rifacimento di tutti gli strati privi di requisiti richiesti dal presente C.S.A.

La modalità e la frequenza di verifica di materiali e lavorazioni è descritta negli articoli relativi ai singoli interventi. Le penalità previste per la Ditta Appaltatrice, in caso di perdurante inadempienza nel rispetto dei requisiti di accettazione di materiali e lavorazioni sono costituite come appresso indicato.

Art. B.3.2.1.2 Penali

Per quanto non previsto dell'intero capitolo 2 si precisa ulteriormente quanto segue:

Resta comunque che qualora le carenze riscontrate risultino gravi e possano compromettere il buon esito della pavimentazione nel suo complesso è in facoltà della Direzione Lavori ordinare la rimozione della pavimentazione stessa con l'obbligo di rifacimento con tutte le spese a carico e della ditta appaltatrice.



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA. LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



TAV. 09

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il Progettista
ing. Salvatore Bernucci

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO _ I LOTTO - CUP D25F21000520002

COMMITTENTE: COMUNE DI CICCIANO IL RUP ING. Salvatore BERNUCCI

CICCIANO, 08/06/2026

IL RUP

(ING. SALVATORE BERNUCCI)

LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:	Opera Stradale
OGGETTO:	LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO - I LOTTO - CUP D25F21000520002
Numero imprese in cantiere:	1 (previsto)
Numero massimo di lavoratori:	4 (massimo presunto)
Entità presunta del lavoro:	50 uomini/giorno
Data inizio lavori:	01/07/2026
Data fine lavori (presunta):	01/10/2026
Durata in giorni (presunta):	90

Dati del CANTIERE:

Indirizzo:	strade cittadine e precisamente: Via Concezione per rifacimento marciapiede e altre strade di progetto per livellamento tombini: Via Puglie, Via Cutignano, Via Vitale, Via Magnotti, Via Pizzariello, Via Starza De Conciliis, Via Risorgimento, Via Bifulco, Via G. Pepe, Via Pietro Nenni, Via Spennata, Via Nola, Via Sammarco, Via Compagna, Via Marconi, Via Delle Orchidee e I Traversa Via Benevento.
CAP:	80033
Città:	CICCIANO (NA)

COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: **RUP**

nella Persona di:

Nome e Cognome: **ing. Salvatore Bernucci**

RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: **Salvatore Bernucci**

Qualifica: **Ingegnere**

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome:

Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Città:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: **ing. Salvatore Bernucci**

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: **ing. Salvatore Bernucci**

Indirizzo: **CORSO GARIBALDI**

CAP: **80033**

Città: **CICCIANO (NA)**

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:

Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Città:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:

Impresa:

Ragione sociale:

Partita IVA:

DATI IMPRESA:

Impresa:

Ragione sociale:

Partita IVA:

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

DOCUMENTAZIONE

In allegato si identificano i numeri telefonici da comporre in caso di emergenza, specificando che quelli dei responsabili delle procedure di sicurezza sono stati già identificati in altro capitolo.

NUMERI UTILI

Numeri utili

(Tabella da completare a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

SERVIZIO/SOGGETTO	TELEFONO
Polizia	113
Carabinieri	112
Comando dei Vigili Urbani	0818265383
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco	115
Pronto soccorso ambulanza	118
Guardia medica	0813150314
ASL territorialmente competente	
ISPESL territorialmente competente	
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente	
INAIL territorialmente competente	
Acquedotto (segnalazione guasti)	
Elettricità (segnalazione guasti)	
Gas (segnalazione guasti)	
Direttore dei lavori	3288459722
Coordinatore per l'esecuzione	3288459722
Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)	-----
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)	-----

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
 2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
 3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
 4. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
 5. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
 6. Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
- Idoneità Tecnico-professionale (D.Lgs 9 aprile n°81 Allegato XVII)
1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al

responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Definizioni

Questa sezione contiene le definizioni dei termini specifici che si incontrano nell'esposizione dei concetti relativi alla prevenzione infortuni e alla salvaguardia della salute dei lavoratori nei cantieri, e più precisamente.

Agente

Il fattore chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Cantiere

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di Genio Civile così come definiti dall'Allegato X del D.Lgs. 81/08

Cartello

Un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente.

Cartello supplementare

Un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo precedente e che fornisce indicazioni complementari.

Committente

Il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata.

Comunicazione verbale

Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale.

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione e realizzazione dell'opera (CSP - CSE)

Soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori incaricato dei compiti di cui all' art. 89 lett. e-f) del D.Lgs. 81/08

Datore di lavoro

"E' qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed abbia responsabilità dell'Impresa ovvero dello stabilimento o del cantiere".

Dispositivi di protezione individuale

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio destinato a tale scopo.

Formazione

Attività tesa a fornire :

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa

- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione
 - metodologia sulla valutazione dei rischi
 - metodologie minime di comunicazione
- In generale quindi è un processo teso a fornire quanto necessario per svolgere correttamente una determinata attività.

Informazione

Trasferimento a tutti i soggetti interessati (singoli o in gruppo) di conoscenze, di dati e notizie di carattere normativo, procedurale e tecnico utili all'avvio ed alla realizzazione del processo di prevenzione.

Interferenze (rischi di)

Rischio supplementare in aggiunta ai rischi propri dell'attività di impresa e che si manifesta per la presenza di equipaggiamenti di lavoro o di attività di diverse imprese nello stesso luogo di lavoro.

Infortunio

Evento traumatico dovuto a causa violenta che si verifica durante l'attività lavorativa e comporta inabilità con abbandono del posto di lavoro

Mezzi di protezione

Termine che comprende l'insieme dei mezzi di protezione collettiva e quelli di protezione individuale.

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di una entità avente il potenziale di causare danni (es. materiali, attrezzature, metodi o pratiche di lavoro)

Preposto

Il preposto è colui che sovrintende il lavoro di altri, con funzioni di guida e di controllo, ad esempio Capo Ufficio, Capo Cantiere, Capo Squadra, Capo Reparto, ecc.

Anche per il preposto, ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di Igiene e Sicurezza, ciò che rileva non è tanto la qualifica formalmente posseduta quanto le circostanze che le mansioni di preposto siano in concreto espletate.

Presidi sanitari

Ambienti ed attrezzature aziendali dedicate al servizio sanitario

Responsabile dei lavori

Il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera.

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

Rischio

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché le dimensioni possibili del danno stesso

Segnale acustico

Segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale.

Segnale di avvertimento

Un segnale che avverte di un rischio o pericolo.

Segnale di divieto

Segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo.

Segnale di informazione

Segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle dei segnali di divieto e di salvataggio.

Segnale di prescrizione

Segnale che prescrive un determinato comportamento.

Segnale di salvataggio o di soccorso

Segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

Segnale gestuale

Movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Segnale luminoso

Segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa.

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro

Segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Valutazione dei rischi

Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un rischio sul luogo di lavoro (Ministero del Lavoro, circolare 7 agosto 1995, n. 102).

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto ha come oggetto gli interventi di realizzazione di nuovi marciapiedi in Via Concezione con abbattimento delle barriere architettoniche sulle vie e piazze pubbliche, previa rimozione completa di quelli esistenti fortemente ammalorati o non rispondenti ai requisiti di sicurezza in termini di accesso e percorrenza, in particolar modo per l'utenza debole (anziani, portatori di disabilità, passeggini, carrozzine, ecc.).

Altre lavorazioni previste si aggiungono livellamenti di tombini che costituiscono un vero pericolo per la viabilità pedonale e veicolare.

Il tutto comunque fino al raggiungimento dell'importo finanziato.

I lavori in progetto consisteranno principalmente nella rimozione dei cordoli esistenti ed il loro reimpiego con integrazione di cordoli nuovi in sostituzione di quelli irrecuperabili e realizzazione di nuove pavimentazioni, nello smantellamento e rifacimento di tratti di marciapiede completamente ammalorati e realizzazione di nuovi marciapiedi su vie esistenti e parzialmente sprovviste di adeguati percorsi pedonali.

Sono previsti altresì la sistemazione di pozzetti tipo Milano per lo smaltimento delle acque meteoriche con sostituzione di chiusini rotti o sbeccati e messa in quota secondo i nuovi piani ottenuti.

Gli interventi di realizzazione marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche su vie e piazze cittadine si possono riassumere principalmente in opere di:

- a) rimozione delle pavimentazioni, dei pozzetti e chiusini danneggiati, dei cordoli dissestati e/o rotti esistenti;
- b) riposa dei cordoli sani, la sostituzione di quelli rotti con altri nuovi in cemento vibrocompresso o granito;
- c) formazione del sottofondo costituito da un massetto in cls spessore medio cm 10 gettato su un adeguato strato di inerte o mista di cava;
- d) fornitura ed installazione di scivoli trapezoidali per abbattimento barriere architettoniche in cls vibro compresso martellinato;
- e) sistemazione, pulizia e messa in quota dei pozzetti di scarico acque meteoriche e relativi chiusini, previa sostituzione di quelli rotti.

In particolare i lavori si svolgono in aree destinate al traffico veicolare, in adiacenza ad aree verdi con presenza di persone piuttosto che di stabili abitati o in fase di costruzione ed in aree oggetto di nuova urbanizzazione.

Sono quindi aree in cui, oltre alla circolazione veicolare e pedonale, vi può essere la presenza di altri sottoservizi quali fognatura, telefonia, reti elettriche, ecc.. I lavori riguardano l'esecuzione di scavi, rinterri, ripristini, opere edili, idrauliche e impiantistiche, per manutenzione impianti, rifacimento reti e realizzazione allacciamenti di gas metano, elettricità, acqua potabile, fognature, illuminazione pubblica e reti di telecomunicazioni.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DESCRIZIONE DEI LAVORI IN PROGETTO

1. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI MARCIAPIEDI

I lavori relativi alla realizzazione e il rifacimento di alcuni marciapiedi rientrano all'interno di un più ampio programma di riqualificazione della viabilità stradale e pedonale. Infatti nel presente progetto si è tenuto conto soprattutto della sicurezza e della riqualificazione urbana.

I tratti interessati dagli interventi per il loro degrado, non consentono un'agevole circolazione di persone, pertanto vi è la necessità di realizzare una nuova pavimentazione dei marciapiedi.

AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'identificazione dell'area di cantiere dovrà essere obbligatoriamente fatta mediante la messa in opera della necessaria segnaletica stradale di cantiere così come prevista e prescritta dal Disciplinare tecnico segnaletica temporanea di cui al D.M. del 10.07.2002 previa emissione della necessaria ordinanza Dirigenziale di disciplina della circolazione ed i necessari accordi per il passaggio e/o lo scostamento delle linee di trasporto pubblico che interessano la zona di intervento. vedi esempio di idonea cartellonistica di colore giallo allegata

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Linee aeree

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Linee aeree: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: **a)** 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; **b)** 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; **c)** 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; **d)** 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: **a)** barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; **b)** sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; **c)** ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:

1) Rumore;

2) Polveri;

Scuole

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:

1) Rumore;

2) Polveri;

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non sono presenti indagini idrogeologiche

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

In questo raggruppamento sono considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure preventive con l'indicazione della segnaletica che dovrà essere posizionata. Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 la valutazione riguarda, in relazione alla tipologia del cantiere, i seguenti aspetti:

Recinzioni: Il cantiere verrà compartimentato mediante rete in plastica (in base alle specifiche esigenze) e reti metalliche di altezza come da Regolamento Comunale (h. 2,00 m) con rete da cantiere ad alta visibilità, saranno apposti i cartelli di divieto e di prescrizione, ed in aggiunta verranno utilizzate le lanterne luminose a luce rossa per maggior visibilità all'area di cantiere.

- Accessi e Viabilità di Cantiere: La viabilità di cantiere è la sede stradale stessa.
- Segnalazioni: I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. Si sottolinea che in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.
- Servizi igienico-assistenziali: la tipologia di lavoro prevede l'obbligo di servizi igienici, pertanto verranno utilizzati opportuni bagni chimici.
- Impiantistica Generale: Per l'energia elettrica si posizionerà un generatore elettrico con motore termico a scoppio.
- Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali: I mezzi di cantiere avranno accesso dopo consenso del moviere addetto alla mobilità.
- Dislocazione delle zone di carico e scarico: Le zone di carico e scarico saranno all'interno della zona recintata.
- Dislocazione delle zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali risulta: La zona deposito attrezzature durante la giornata sarà all'interno della recinzione, nelle ore serali sarà rimosso il tutto.

Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni saranno di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Le imprese operanti avranno l'obbligo (pena l'impossibilità di operare) di controllare almeno giornalmente la presenza di adeguate delimitazioni / recinzioni e di tutta la segnaletica necessaria per segnalare la presenza del cantiere ed i pericoli esistenti.

Relativamente a tutte le attività e lavorazioni svolte all'interno del cantiere si provvederà con idonei mezzi ad impedire o limitare gli effetti negativi nei confronti dell'ambiente esterno dovuti a emissioni inquinanti di qualunque genere, sia fisici che dinamici. Tutti i mezzi da impiegare nei lavori saranno omologati, collaudati e/o verificati. Dovranno essere adottate tutte le precauzioni, con dispositivi silenziatori e con l'utilizzo di macchine moderne e ben funzionanti secondo le vigenti norme, per contenere al massimo le emissioni sonore. Valutando le possibilità di intervento di forze di polizia ecc. all'interno del cantiere anche al di fuori dell'orario lavorativo, l'impresa appaltante dovrà prestare particolare cura al rispetto delle norme di sicurezza e dovrà attuare tutte quelle disposizioni che potranno garantire, in casi di emergenza un accesso al cantiere da parte di chiunque il più possibile sicuro. L'area del cantiere dovrà essere ispezionata tutte le sere dall'assistente di cantiere che controllerà il ritiro dei mezzi e delle macchine, la pulizia dei camminamenti, l'inesistenza di cavi o fili sul terreno o a mezz'aria, la chiusura di tutti i buchi e delle accidentalità presenti sul cantiere.

Nel caso si presentassero durante il cantiere interferenze con attività produttive o cantieri limitrofi ad oggi non presenti, è compito dell'impresa appaltatrice informare immediatamente il CSE che provvederà a modificare il PSC.

Sarà onere dell'impresa assicurare sempre assistenza alle manovre dei mezzi di cantiere.

Inoltre, sarà necessario assicurare sempre, anche in presenza dei mezzi di cantiere, l'ingresso e la raggiungibilità a tutti gli edifici ai mezzi di soccorso, pertanto si richiede di non bloccare con i mezzi di cantiere strade di accesso ad altre unità immobiliari/edifici.

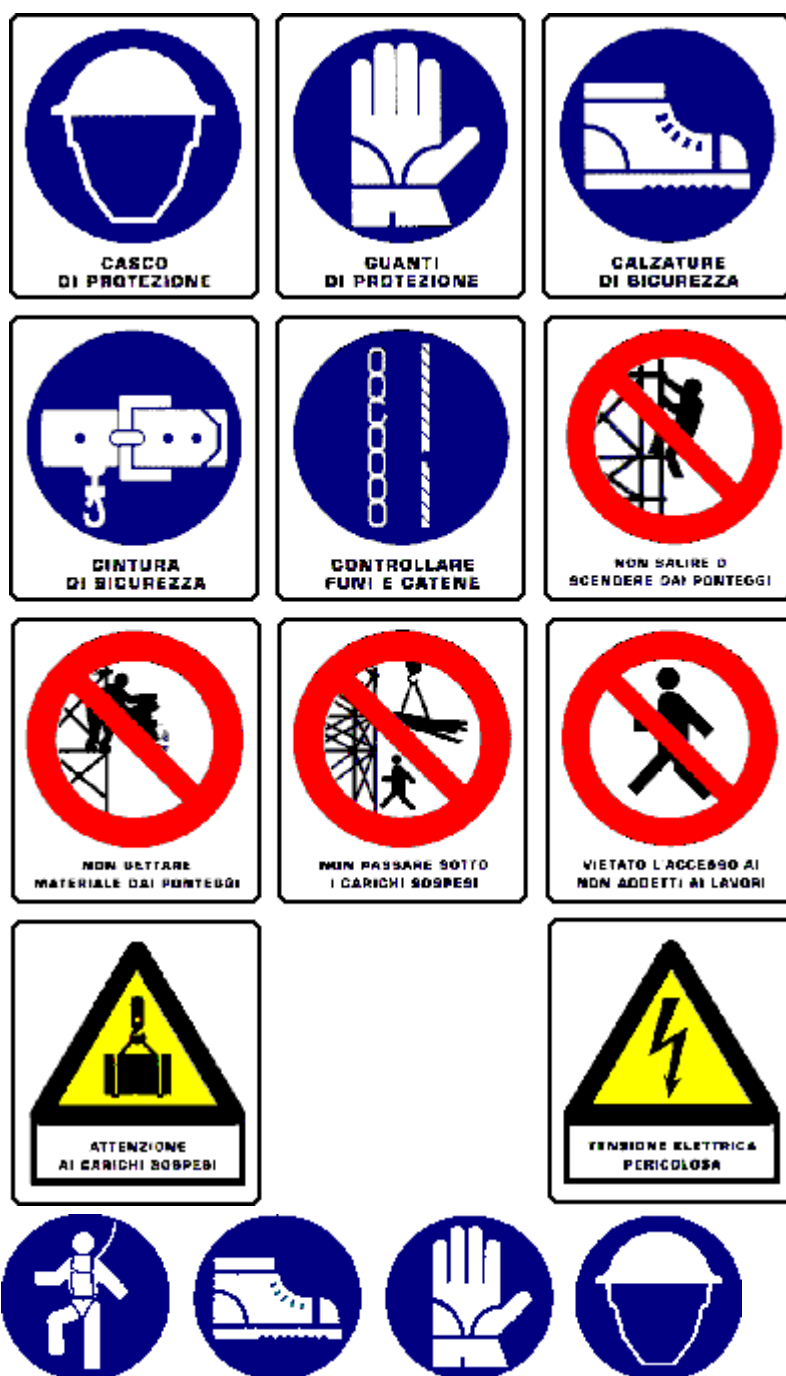
SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE



È SEVERAMENTE PROIBITO

- AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI
- AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
- SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
- DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

**VIETATO
L'ACCESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI**



**È OBBLIGATORIO USARE I
MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO**

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO DI CANTIERE STRADALE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Posa di segnaletica stradale temporanea

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento				
	[P2 x E3]= MEDIO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di segnaletica stradale temporanea (fase)

Posa di segnaletica stradale temporanea, lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di segnaletica stradale temporanea

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di segnaletica stradale temporanea;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento				
	[P2 x E3]= MEDIO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di segnaletica verticale (fase)

Posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di segnaletica verticale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di segnaletica verticale;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi; **e)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento [P3 x E3]= RILEVANTE		Rumore [P1 x E1]= BASSO		
---	---	---	--------------------------------	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Pulizia di sede stradale (fase)

Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo meccanico.

LAVORATORI:

Addetto alla pulizia di sede stradale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla pulizia di sede stradale;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera con filtro specifico; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento [P3 x E3]= RILEVANTE				
---	---	--	--	--	--

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
- 2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Realizzazione di marciapiedi (fase)

Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo prefabbricato, riempimento parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della pavimentazione.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di marciapiedi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	M.M.C. (sollevamento e trasporto)		Rumore		
	[P1 x E1]= BASSO		[P1 x E1]= BASSO		

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Dumper;
- 2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

DISALLESTIMENTO DI CANTIERE STRADALE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada

Rimozione di segnaletica stradale temporanea

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)

Disallestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:

Addetto al disallestimento di cantiere temporaneo su strada

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al disallestimento di cantiere temporaneo su strada;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento				
	[P2 x E3]= MEDIO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Rimozione di segnaletica stradale temporanea (fase)

Rimozione di segnaletica stradale temporanea, lungo una strada carrabile, senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:

Addetto alla rimozione di segnaletica stradale temporanea

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica stradale temporanea;

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:**

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

	Investimento, ribaltamento				
	[P2 x E3]= MEDIO				

MACCHINE E ATTREZZI:

- 1) Autocarro;
- 2) Attrezzi manuali;
- 3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

				
Cancerogeno e mutageno	Chimico	Inalazione fumi, gas, vapori	Investimento, ribaltamento	M.M.C. (sollevamento e trasporto)
				
Rumore	Vibrazioni			

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) Nelle lavorazioni:** Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Posa di segnaletica stradale temporanea; Asportazione di strato di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Posa di segnaletica verticale; Pulizia di sede stradale; Realizzazione di segnaletica orizzontale; Disallestimento di cantiere temporaneo su strada; Rimozione di segnaletica stradale temporanea;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni: **a)** le operazioni di posa e di rimozione dei coni e dei delineatori flessibili, e il tracciamento della segnaletica orizzontale, le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; **b)** la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di squadra composta da due persone, un operatore deve avere esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare, nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori impiegati in interventi su strade di categoria A, B, C, e D, devono obbligatoriamente usare indumenti ad alta visibilità in classe 3; **c)** in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale). Nei casi di interventi di emergenza e di lavori aventi carattere di indifferibilità (incidenti, calamità, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali, ecc.), nonostante le condizioni avverse, vanno comunque effettuate operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori, ma con l'obbligo di utilizzo di un

moviere; **d)** la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di: preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori; indurre una maggiore prudenza; consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: **a)** nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; **b)** al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; **c)** nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; **d)** tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; **e)** in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: **a)** i movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; **b)** nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; **c)** tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; **d)** le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: **a)** scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; **b)** iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; **c)** camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; **d)** segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; **e)** la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; **f)** utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.L. 22 gennaio 2019, Allegato I; D.L. 22 gennaio 2019, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di marciapiedi;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

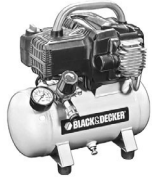
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; **b)** gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; **c)** il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; **d)** il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; **e)** le altre



attività di movimentazione manuale devono essere minimali; **f)** deve esserci

adeguata frizione tra piedi e pavimento; **g)** i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

				
Attrezzi manuali	Compressore elettrico	Pistola per verniciatura a spruzzo	Scala semplice	

ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

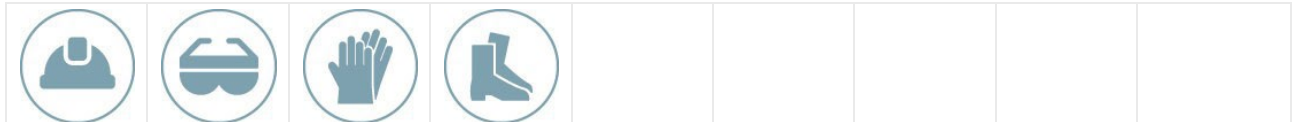
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

- 1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

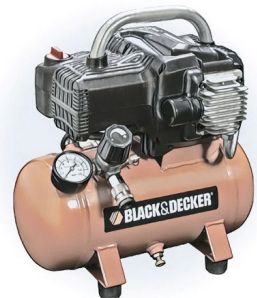
Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza.

COMPRESSORE ELETTRICO

Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

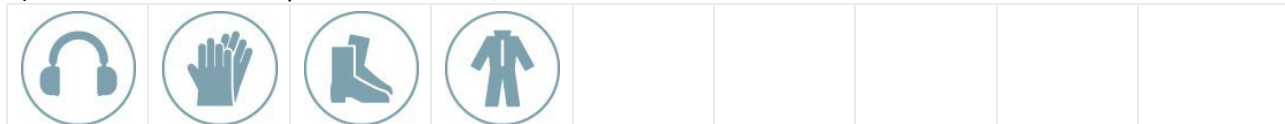
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Scoppio;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore compressore elettrico;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

La pistola per verniciatura a spruzzo è un'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Getti, schizzi;
- 2) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 3) Nebbie;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera con filtro specifico; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Movimentazione manuale dei carichi;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: **1)** le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; **2)** le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un

tirante intermedio; **3)** in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucchiolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

								
---	---	---	--	--	--	--	--	--

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

				
Autocarro	Dumper			

AUTOCARRO

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Getti, schizzi;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;
- 7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 8) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore autocarro;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); **c)** guanti (all'esterno della cabina); **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi; **f)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

DUMPER

Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore;
- 6) Vibrazioni;



Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

- 1) DPI: operatore dumper;



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: **a)** casco (all'esterno della cabina); **b)** otoprotettori (all'esterno della cabina); **c)** maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); **d)** guanti (all'esterno della cabina); **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi; **g)** indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

MACCHINA	Lavorazioni	Potenza Sonora dB(A)	Scheda
Autocarro	Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Posa di segnaletica stradale temporanea; Asportazione di strato di usura e collegamento; Posa di segnaletica verticale; Disallestimento di cantiere temporaneo su strada; Rimozione di segnaletica stradale temporanea.	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01
Dumper	Realizzazione di marciapiedi.	103.0	940-(IEC-72)-RPO-01

COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Il coordinamento delle lavorazioni e delle fasi è stato affrontato tenendo conto dell'organizzazione dell'area di cantiere e della sua ubicazione entro il contesto urbano.

Per il coordinamento delle lavorazioni e delle fasi, con specifico riferimento a:

- ai rischi interferenziali sulla viabilità circostante

si rimanda alle misure organizzative e di sicurezza esplicitate:

- nel capitolo "Area del Cantiere"

- nel capitolo "Organizzazione del cantiere"

- nelle singole lavorazioni e fasi.

Al fine di ridurre i rischi in termini di sicurezza, il coordinamento delle lavorazioni e delle fasi è stato affrontato definendo innanzitutto **tempi diversi di intervento**, ed in secondo luogo, ove ciò non fosse possibile, definendo **zone diverse di intervento**.

In particolare, laddove nel cronoprogramma è prevista la contemporaneità di più fasi di cantiere, esse potranno essere eseguite sempre senza interferenze operando in zone differenti delle stradi.

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Tutte le attrezzature e gli impianti che saranno utilizzati da più imprese dovranno essere controllati, all'atto della cessione in uso alle ditte subappaltatrici, dal direttore tecnico di cantiere, o dal capocantiere, in contraddittorio con il preposto della società subappaltatrice, di ciò si dovrà rendere conto in apposito verbale.

Di seguito si riportano le principali disposizioni inerenti le dotazioni comuni del cantiere.

Depositi attrezzi e materiali

L'utilizzo da parte delle subappaltatrici e dei lavoratori autonomi dei magazzini e dei locali di deposito allestiti in cantiere sarà regolamentato dal Direttore Tecnico dell'appaltatrice o dal Capocantiere.

Gli stessi provvederanno il giorno stesso di ingresso delle imprese o lavoratori in cantiere a:

- 1) indicare gli spazi in cantiere a tale scopo
- 2) assegnare eventualmente alle imprese/lavoratori aree ben definite all'interno del cantiere per lo stoccaggio dei propri attrezzi/materiali
- 3) redigere in contraddittorio con i Responsabili delle imprese o i lavoratori autonomi apposito verbale di stato e consistenza dei locali e di quanto contenuto
- 4) disporre le modalità di utilizzo degli spazi

Ogni eventuale danneggiamento o furto di attrezzi/materiale dovrà immediatamente essere segnalato da parte dei Responsabili delle imprese o dei lavoratori al Direttore Tecnico.

Servizi igienici e spogliatoi

L'utilizzo da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi dei servizi igienici allestiti in cantiere sarà regolamentato dal Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice o dal Capocantiere.

Gli stessi provvederanno il giorno stesso di ingresso delle imprese o lavoratori in cantiere a:

- 1) indicare gli spazi adibiti in cantiere a tale scopo
- 2) redigere in contraddittorio con i Responsabili delle imprese o i lavoratori autonomi apposito verbale di stato e consistenza degli spazi
- 3) disporre le modalità di utilizzo dei locali

Ogni eventuale danneggiamento dovrà immediatamente essere segnalato da parte dei Responsabili delle imprese o dei lavoratori al Direttore Tecnico.

Zone di carico e scarico

Il Direttore Tecnico di cantiere provvederà il giorno stesso di ingresso delle imprese o lavoratori in cantiere a:

- 1) indicare le zone in cantiere adibite a tale scopo
- 2) disporre le modalità di utilizzo delle aree e di accesso dei mezzi

Zone stoccaggio materiali

L'utilizzo da parte delle subappaltatrici e dei lavoratori autonomi delle aree di stoccaggio materiali allestite in cantiere sarà regolamentato dal Direttore Tecnico dell'appaltatrice o dal Capocantiere.

Gli stessi provvederanno il giorno stesso di ingresso delle imprese o lavoratori in cantiere a:

- 1) indicare le aree adibite in cantiere a tale scopo
- 2) assegnare eventualmente alle imprese/lavoratori zone ben definite per lo stoccaggio dei propri attrezzi/materiali
- 3) disporre le modalità di utilizzo delle aree

Ogni eventuale furto di materiale dovrà immediatamente essere segnalato da parte dei Responsabili delle imprese o dei lavoratori al Direttore Tecnico.

Zone stoccaggio dei rifiuti

L'utilizzo da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi delle aree di stoccaggio dei rifiuti allestite in cantiere sarà regolamentato dal Direttore Tecnico dell'appaltatrice o dal Capocantiere.

Gli stessi provvederanno il giorno stesso di ingresso delle imprese o lavoratori in cantiere a:

1) indicare le aree adibite in cantiere a tale scopo

2) disporre le modalità di utilizzo delle aree

Viabilità automezzi e pedonale

La viabilità del cantiere dovrà essere costantemente monitorata dal Capocantiere che verificherà periodicamente lo stato di conservazione della segnaletica, delle rampe di superamento dei dislivelli, delle recinzioni della pista di collegamento, dei segnali luminosi di ingombro e dell'impianto di illuminazione.

Lo stesso provvederà il giorno stesso di ingresso delle imprese o lavoratori in cantiere a:

1) indicare le zone adibite alla viabilità in cantiere

2) illustrare tutte le prescrizioni legate all'uso degli spazi

Impianto elettrico di cantiere

L'utilizzo da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi dell'impianto elettrico di cantiere sarà regolamentato dal Direttore Tecnico dell'appaltatrice o dal Capocantiere.

Gli stessi provvederanno il giorno stesso di ingresso delle imprese o lavoratori in cantiere a:

1) illustrare le caratteristiche e le dotazioni dell'impianto, la posizione del quadro principale e dei quadri di derivazione

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere dovrà essere fatta al direttore tecnico di cantiere o al capocantiere che indicherà il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sarà sempre e comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di interruttore di linea e interruttore differenziale;

- esecuzione dell'impianto elettrico del subappaltatore in conformità alle norme di buona tecnica ed eseguite a regola d'arte;

- dichiarazione di conformità.

Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

Opere provvisionali

L'utilizzo da parte delle subappaltatrici e dei lavoratori autonomi delle opere provvisionali allestite in cantiere sarà regolamentato dal Direttore Tecnico dell'appaltatrice o dal Capocantiere.

Gli stessi provvederanno il giorno stesso di ingresso delle imprese o lavoratori in cantiere a:

1) indicare le aree destinate a opere provvisionali utilizzabili a seconda delle lavorazioni da eseguire;

2) indicare le vie di fuga;

3) illustrare le modalità di utilizzo delle opere provvisionali e dei ponti di carico e le procedure di sicurezza da adottare;

4) specificare l'obbligatorietà dell'utilizzo dei dispositivi anticaduta tipo "a corpo morto" per ovviare il rischio di caduta.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrizione:

☒ Riunione di coordinamento

Descrizione:

Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

Riunione di coordinamento

Descrizione:

Tutte le imprese operanti in cantiere (lavoratori autonomi compresi se presenti) dovranno attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente PSC e più applitamente contenuto nella relazione tecnica di analisi delle Fasi lavorative.

Durante l'esecuzione dei lavori, il CSE potrà indire periodicamente delle Riunioni di Coordinamento tra tutti i soggetti operanti in cantiere in modo tale da meglio definire specifiche linee di azione volte alla salvaguardia della salute dei lavoratori (relativamente allo scambio di informazioni tra imprese e lavoratori autonomi ci si dovrà attenere a quanto normato al D- Lgs. n. 81/08).

Nello specifico, tra le imprese dovrà sussistere una elevata cooperazione circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, in modo tale che tutti gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori siano reciprocamente coordinati anche mediante uno scambio di informazioni reciproche tra le imprese.

Coordinamento fra le Imprese

Le imprese dovranno provvedere quotidianamente allo scambio di informazioni in ordine ai rischi per la salute dei lavoratori ed a tal proposito prima dell'inizio dell'attività lavorativa sarà fatta una riunione di coordinamento a cui parteciperà anche il CSE.

Riunioni Periodiche di Coordinamento

Il CSE convocherà tutti rappresentanti delle imprese (datori di lavoro o loro delegati e lavoratori autonomi se presenti), periodicamente, a partecipare a tali riunioni di sicurezza e le stesse sono obbligate a parteciparvi. In particolare egli convocherà una riunione iniziale prima della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice in cui saranno esposti i contenuti e le criticità eventualmente contenute nel presente PSC, evidenziando le iniziative previste per la tutela della salute dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori.

Tutti i Rappresentanti per la Sicurezza delle imprese esecutrici saranno interpellati dal CSE circa il contenuto degli accordi aziendali, prendendo le conseguenti iniziative al fine di renderli operativi in ambito di cantiere. Inoltre, in base alle sopraggiunte evenienze di cantiere e/o preventivamente all'esecuzione di fasi critiche di lavorazione, il CSE prenderà iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione tra le imprese e la reciproca condivisione delle informazioni essenziali al buon andamento dello stesso.

Azioni di Controllo

Il CSE eseguirà periodici sopralluoghi in cantiere tesi ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte degli addetti, redigendo apposito verbale corredato da documentazione fotografica attestante l'andamento dei lavori e/o particolari specificità di cantiere, il quale sarà controfirmato dal Direttore Tecnico e/o dal Preposto.

In esso saranno contenute disposizioni tecniche di dettaglio relative alla sicurezza, le quali saranno da considerare come *Parziale Modifica ed Integrazione del PSC* ed una copia dello stesso sarà trasmessa a tutti i soggetti coinvolti nell'attività di cantiere ed alla Committenza.

Qualora durante il sopralluogo emergessero situazioni di pericolo grave ed imminente, egli provvederà all'Immediata Sospensione dell'Attività Lavorativa previa convocazione in sito del Direttore Tecnico di Cantiere e comunicazione immediata agli addetti di cantiere. Tale sospensione perdurerà soltanto che saranno eliminate le cause che hanno indotto il CSE a sospendere i lavori e ripristinate le condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori, ed il CSE darà comunicazione scritta per la ripresa dell'attività di cantiere a tutti i soggetti interessati.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Descrizione:

Riunione di coordinamento tra RLS

Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Descrizione:

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle imprese esecutrici dovranno coordinarsi e relazionarsi affinché si possano apportare al processo lavorativo eventuali correttivi atti a garantire una maggiore sicurezza per la salute dei lavoratori, ed il CSE periodicamente li convocherà per le riunioni di coordinamento\$

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Numeri di telefono delle emergenze:

SERVIZIO/SOGGETTO	TELEFONO
Polizia	113
Carabinieri	112
Comando dei Vigili Urbani	0818265383
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco	115
Pronto soccorso ambulanza	118
Guardia medica	0813150314
ASL territorialmente competente	
ISPESL territorialmente competente	
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente	
INAIL territorialmente competente	
Acquedotto (segnalazione guasti)	
Elettricità (segnalazione guasti)	
Gas (segnalazione guasti)	
Direttore dei lavori	3288459722
Coordinatore per l'esecuzione	3288459722
Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)	-----
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)	-----

CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresì:

- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).

Firma



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



TAV. 10

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista
ing. Salvatore Bernucci

Oggetto dei Lavori: **LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
"RIQUALIFICAZIONE URBANA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' INTERNA -
I LOTTO"**

	GIORNI
<i>DURATA TOTALE DEI LAVORI</i>	90
Allestimento del cantiere	8
Rimozione cordoli e posa in opera dei nuovi	14
Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri	18
Trasporto a discarica	12
Getto cls	10
Pavimentazioni	15
Smobilizzo del cantiere	3
Opere complementari: messa a quota tombini	10

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

1° MESE																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

[illegible]

[illegible]



COMUNE DI CICCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA VIABILITÀ INTERNA - I LOTTO -



TAV. 11

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Il Progettista
ing. Salvatore Bernucci

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B, del D.lgs 36/2023 -, in favore di _____, per i LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA "RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO. I LOTTO. L".

Importo € _____ complessivi per l'annualità 2026, di cui _____ per imponibile e _____ di iva ____.

N.Gara _____ N. CIG. _____

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

ing. Salvatore Bernucci, domiciliato per la carica a Cicciano presso il Municipio in Corso Garibaldi, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cicciano, C.F. 00600910632, nella sua qualità di Dirigente del V Settore in esecuzione della Decreto Sindacale n. 65 del 01/08/2024;

E

_____ – con sede in _____, C.F. e P.I. _____, in persona _____, nella sua qualità di Rappresentante legale, C.F. _____, la quale ai sensi dell'art. 32 quater Codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 15 novembre 1993 n. 461, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. ... del _____, si approvava il progetto esecutivo per LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA "RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO. I LOTTO.", finanziato con fondi derivanti dagli accantonamenti del Q.E. del progetto originario per

mezzo di risorse FSC 2021-2027, in favore di _____, per un importo pari a ____ al netto dell'Iva, CIG n. _____;

PRESO ATTO CHE

_____, di seguito denominato "Affidatario", espletati gli adempimenti previsti dalla procedura di affidamento, si rende disponibile e il Comune accetta alla stipula del presente contratto.

Ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto del servizio

Il presente contratto ha per oggetto LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA "RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO. I LOTTO." e disciplina le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra il Comune e l'affidatario, in relazione alle caratteristiche del servizio stesso, comprese le modalità di esecuzione, così come dettagliate e contenute nella scheda progetto.

Il presente appalto è regolato inoltre da:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, "Codice delle leggi antimafia";

- la L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito, con modifiche, in L. 217/2010;
- REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR);
- il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica”;
- il “Protocollo d’intesa”, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto tra la Prefettura e il Comune;
- la Legge 328/2000;
- le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- ogni altra disposizione di cui alla normativa vigente.

Art. 2 - Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni di proroga, è di tre mesi, presumibilmente a partire dal 01 luglio 2026 – o comunque alla data di effettiva sottoscrizione del presente contratto con validità fino al 01 ottobre 2026. L'organismo affidatario assicura le lavorazioni per tutto il periodo dell'Affidamento.

Opzioni e proroghe

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 120, comma 10, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare il contratto. Tale facoltà è esercitata previa richiesta di disponibilità inviata all'appaltatore mediante posta elettronica certificata, prima della scadenza del Contratto.

Art. 3 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente appalto, ammonta a _____, di cui € _____ di imponibile e € _____ di iva al _____.

Art. 4 - Oneri a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione dei lavori complessivamente intesi, come individuati nel presente contratto e nell'elaborato progettuale relativo all'affidamento in oggetto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dei lavori ed il corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

Descrizione attività principale	PCP
Oggetto dell'appalto sono: LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI di RIQUALIFICAZIONE URBANA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL COMUNE DI CICCIANO. I LOTTO.	

L'organismo affidatario è tenuto altresì a rispettare:

- gli obblighi di comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e dei relativi;
- gli obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- gli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d'intesa e di integrità;
- gli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dei Lavori e a comunicare tempestivamente all'Ente, nel corso dei lavori, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'Affidatario si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii ed a cooperare con l'Ente in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice e ss.mm.ii., l'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Affidatario è tenuto a presentare all'Ente, prima della data di avvio delle prestazioni, la seguente documentazione, inerente il personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto:

- l'elenco del personale;
- per ciascun lavoratore, copia della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV) o eventuale documentazione sostitutiva attestante l'avvio e la sussistenza del rapporto di lavoro.

L'affidatario si obbliga ad aggiornare la documentazione sopra indicata inviandone comunicazione ed a cooperare in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

Art. 5 - Osservanza sulla normativa della sicurezza

L'affidatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato a operare e quello di comunicare al DEC il piano della sicurezza, specificando il piano di evacuazione in situazioni di emergenza e le esercitazioni effettuate, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Sospensioni o riprese dell'esecuzione del contratto

La sospensione dell'esecuzione contrattuale è regolata dall'art. 121 del Codice, al quale si rimanda.

Art. 7 - Svolgimento delle attività

I lavori dovranno essere svolti nelle modalità dichiarate dall'aggiudicatario nella proposta progettuale, agli atti d'Ufficio, alla quale si rimanda, parte integrante del presente Contratto.

Art. 8 - Termini di esecuzione e penalità

Termini di esecuzione

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto concordato con la Stazione Appaltante, sotto la supervisione del RUP.

Eventuali penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono regolate dall'art. 126, comma 1, del Codice.

Art. 9 - Contabilizzazione del servizio

Il presente appalto è dato a misura. Le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti

nel successivo articolo, previa verifica di regolare esecuzione.

Art. 10 - Liquidazione dei corrispettivi

La contabilità del presente affidamento è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di Contabilità" del Comune di Cicciano.

Il corrispettivo di € _____ dovuto per il pieno adempimento dell'appalto, per il periodo di tre mesi, decorrente dal 01/07/2026 al 01/10/2026, o comunque a far data dalla effettiva sottoscrizione del contratto, sarà corrisposto in stati di avanzamento lavori e a seguito di emissione di regolare fattura.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione è regolata dall'art. 116, comma 7 del Codice, che nel caso specifico del presente contratto rimanda all'All. II.14, Capo II, artt. 31 e seguenti.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B, della Legge n. 190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, dall'Ente direttamente all'Erario. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanare e registrare, rispettivamente, ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Termini di pagamento

Il pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C, del D.lgs 232/2002, è effettuato entro trenta giorni dalla verifica della regolare esecuzione dei lavori alle previsioni contrattuali, qualora l'Ente riceva la fattura in epoca non successiva a tale data. Nel caso in cui la fattura sia presentata successivamente, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.lgs 232/2002, la procedura diretta ad accertare la conformità/regolarità dei lavori al contratto non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della prestazione del servizio.

Nel caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Cessioni di credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 11 – Verifica di conformità delle prestazioni

Si rimanda all'All. II.14, Capo II, artt. 31 e seguenti del Codice.

Art. 12 - Garanzia definitiva

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di "consegna ad urgenza" al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 5% dell'importo

contrattuale.

La garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione, come regolato dagli articoli 106 e 117 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'Affidamento.

Art. 13 - Assicurazioni a carico dell'Affidatario

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata il Comune di Cicciano.

L'Affidatario dell'appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per tutelare l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Affidatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente.

L'Organismo è responsabile dell'operato e del contegno degli operatori utilizzati e degli eventuali danni che gli stessi possono arrecare a terzi.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ in data _____.

Art. 14 - Subappalto

Il presente contratto non prevede subappalto.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l'art. 122 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati:

- il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L., nonché delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione;
- mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del

- contratto;
- ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 17 - Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Servizi Supplementari

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett B del Codice, il comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione di servizi supplementari nel caso in cui si renda necessario e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, fatto salvo il limite del 50% previsto dal comma 2 del medesimo art.120 del Codice.

Art. 19 - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'Affidatario designato.

Si rimanda all'art. 124 del Codice.

Art. 22 - Recesso del contratto

Il Comune, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

L'allegato II.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 23 - Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'appaltatore potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti alla Committente, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: "Informazioni Riservate"). Al fine di meglio identificare le "Informazioni Riservate", le Parti convengono che tra queste rientra qualsiasi dato e/o informazione che la Committente trasmetterà all'Appaltatore durante lo svolgimento delle attività dichiarando esplicitamente il carattere di riservatezza con una delle seguenti modalità:

- per iscritto e/o
- attraverso la consegna di materiale e/o
- attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle Informazioni Riservate, come nel caso che queste siano registrate in un archivio informatico e/o sui dispositivi stessi che verranno analizzati e/o
- attraverso comunicazione verbale e/o visiva.

Saranno pertanto Informazioni Riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: i dati e le informazioni inerenti alla Committente e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali); i dati e le informazioni inerenti alla strutturazione e alle strategie; i dati e le informazioni inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; knowhow; in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale.

L'appaltatore si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi

e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni Riservate di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga a:

- gestire le Informazioni Riservate in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato;
- limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione dei servizi;
- non copiare né divulgare e comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della Committente;
- non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi;
- non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione.

L'Appaltatore, laddove ritenesse necessario, nell'ambito del Contratto, comunicare Informazioni Riservate a terzi, dovrà previamente essere autorizzato per iscritto dalla Committente e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo.

L'Appaltatore non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate. Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate che:

- al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'Appaltatore si renda inadempiente al Contratto;
- al momento della comunicazione siano già conosciute dall'Appaltatore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- al momento della comunicazione siano già conosciute dall'Appaltatore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- l'Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l'Appaltatore ne dia immediata notizia scritta alla Committente.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. Tali dati saranno conservati dalle Parti, per il tempo necessario alla gestione del Contratto, ovvero conformemente ai termini previsti dalle normative applicabili.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. L'informativa completa redatta dall'Ente ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE viene fornita alla Committenza ai fini della sottoscrizione del presente Contratto.

3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4. Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto espletate dall'Appaltatore, lo stesso tratterà i dati personali per conto del Comune in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR. Pertanto, l'Ente, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da parte dell'Appaltatore, nomina tale ultima entità, che accetta, quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, con apposito atto di nomina separato.

Art. 25 - Risoluzione controversie

Per ogni controversia derivante dal presente appalto è esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di NOLA.

Art. 26 - Norme Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle vigenti leggi inerenti il settore ed a tutte le normative collegate secondo la ordinaria gerarchia delle fonti. La firma delle parti non avviene apposta in maniera contestuale, ma in tempi differenti.

Il presente contratto si compone di n. _____ pagine.

Letto, confermato e firmato

Il Rappresentante Legale

Il Dirigente

Clausole vessatorie

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, le seguenti clausole vessatorie contenute nel presente Contratto:

- “L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”;
- “È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata l'Ente”;
- “l'Ente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.

Il Rappresentante Legale